

Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione

BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 7 aprile 2022

STRETTO DI MESSINA S.p.A. in liquidazione

Sede legale in Roma - Via Marsala, n. 27

Indirizzo P.e.c.: info@pec.strettodimessina.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anas S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto € 383.179.794,00 i.v.

Iscritta al n. 4643/81 Reg. Imprese di Roma - R.E.A. 477577

C.F.: 05104310585 - Partita IVA: 01356791002

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021
BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

INDICE

<u>ORGANI SOCIALI</u>	pag.	03
<u>RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021</u>		
1) <u>Premessa</u>	pag.	04
2) <u>Le disposizioni di cui all'art. 34 decies della Legge 221/2012</u>	pag.	04
3) <u>Criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio</u>	pag.	05
4) <u>Situazione contenziosi promossi da Eurolink e da Parsons</u>	pag.	07
5) <u>Situazione svincolo fideiussioni Eurolink e Parsons</u>	pag.	12
6) <u>Costi di investimento dell'Opera e richiesta di indennizzo ex art. 34-decies Legge 221/2012</u>	pag.	13
7) <u>Contributi pubblici</u>	pag.	16
8) <u>Altre attività nella disponibilità di SdM</u>	pag.	19
9) <u>Informative verso l'Organo di controllo e le Autorità Istituzionali</u>	pag.	23
10) <u>Informazioni su operazioni intrattenute con le parti correlate</u>	pag.	23
11) <u>Altre informazioni</u>	pag.	24
12) <u>Informativa ai sensi degli articoli 2497 bis e ter del Codice civile</u>	pag.	25
13) <u>Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio</u>	pag.	25
14) <u>Evoluzione prevedibile della gestione liquidatoria - Rischi e incertezze</u>	pag.	25
15) <u>Conclusioni sulla chiusura del Bilancio 2021</u>	pag.	26
<u>BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021</u>		
▪ Stato Patrimoniale Attivo	pag.	27
▪ Stato Patrimoniale Passivo	pag.	28
▪ Conto Economico	pag.	29
▪ Rendiconto Finanziario	pag.	30
▪ Nota Integrativa	pag.	31

Attestazione del Commissario Liquidatore e del Dirigente Preposto

Relazione della Società di revisione EY S.p.A.

Relazione del Collegio Sindacale

ORGANI SOCIALI

Commissario Liquidatore nomina con D.P.C.M. 15/04/2013

Prof. Vincenzo Fortunato

Collegio Sindacale Esercizi 2017, 2018 e 2019 (*)

Presidente	Dott.ssa	Marina	Scandurra
------------	----------	--------	-----------

Sindaco Effettivo	Dott.ssa	Cristina	Giangiaco (**)
-------------------	----------	----------	----------------

Sindaco Effettivo	Dott.	Fabrizio	Mocavini
-------------------	-------	----------	----------

Dirigente Preposto

Rag. Goffredo Antonucci

Società di revisione legale dei conti Esercizi 2021, 2022 e 2023

EY S.p.A.

(*) In *prorogatio* su delibera di rinvio dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 26.03.2020 e del 30.03.2021.

(**) Con decorrenza 26 novembre 2021 la Dott.ssa Maria Cristina Giangiacomo è cessata dalla carica di Sindaco effettivo per dimissioni presentate in pari data. La sostituzione è riservata all'azionista Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale in recepimento dell'art. 2 della L. 1158/1971 che prevede tale nomina "extra assembleare".

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

1) Premessa

Signori Azionisti,

di seguito si rendono le informazioni sulla gestione liquidatoria dell'esercizio 2021, dando evidenza che – alla luce del contesto normativo di riferimento, che non ha avuto variazioni, e dello stato dei contenziosi, che saranno illustrati – restano confermati i criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del “Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2021”, adottati per i precedenti bilanci.

2) Le disposizioni di cui all'art. 34 *decies* della Legge 221/2012

Si fa richiamo alle disposizioni previste dall'art. 34 *decies* della Legge 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012) ai sensi delle quali la Stretto di Messina S.p.A. – costituita per legge (L. 17.12.1971 n. 1158 e s.m.i.) – è stata messa in liquidazione con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013.

Con il medesimo decreto è stato altresì nominato, come previsto dalle disposizioni richiamate, il Commissario Liquidatore, entrato in carica in data 14 maggio 2013 e contestualmente sono cessati tutti gli Amministratori.

L'emanazione del predetto D.P.C.M. ha fatto seguito al verificarsi dell'evento indicato nel comma 8 del citato art. 34 *decies*, configuratosi nella mancata sottoscrizione, nel termine perentorio del 1° marzo 2013, del previsto Atto Aggiuntivo da parte del Contraente Generale Eurolink.

In conseguenza si è altresì verificata la caducazione, con decorrenza dal 2 novembre 2012, di tutti gli atti che regolavano i rapporti di concessione, le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla Società. Quali ulteriori conseguenze di ciò, l'art. 34 *decies* ha disposto che:

- *“In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto”* (comma 3);
- *“Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti”* (comma 11);

- *“Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” (comma 10).*

A tale riguardo, si richiama anche quanto previsto dal comma 213 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 (Legge 24/12/2012, n. 228, entrata in vigore il 1° gennaio 2013) che recita: *“Al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare all’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro, sono destinate alla medesima finalità, a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all’articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*. Tale dotazione finanziaria di 250 milioni di euro è stata poi ridotta di Euro 235 milioni dall’art. 18, comma 13, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

3) Criteria di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio

Successivamente all’apertura della liquidazione sono state emanate apposite linee guida con provvedimento congiunto del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e del MIT (ora MIMS Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) del 12 settembre 2013, inviato anche all’azionista di controllo ANAS S.p.A.. Si riportano di seguito i contenuti del suddetto provvedimento:

- <<1. Le linee guida della liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. sono improntate ad economicità, efficacia ed efficienza nonché alla salvaguardia e alla migliore valorizzazione e realizzazione delle attività, nell’ambito del Piano di liquidazione che sarà approvato ed eventualmente aggiornato dall’assemblea degli Azionisti ai sensi di legge.*
- 2. A decorrere dalla data di ricevimento del presente atto la società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, d’intesa con la propria controllante A.N.A.S. S.p.A., definisce, entro 30 giorni un apposito Programma, che concorrerà alla formazione del Piano di Liquidazione, per il passaggio del proprio personale ad A.N.A.S. S.p.A. o a sue società controllate. Trattandosi di trasferimenti infragrupo non operano i limiti di cui agli articoli 9, commi 5 e 29, del decreto legge n. 78/2010 e art. 14, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.*
- 3. Al fine di preservare il valore dell’investimento effettuato nel Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto iscritto nell’attivo patrimoniale della Stretto di Messina S.p.A., nonché al fine del suo miglior realizzo, la società Stretto di Messina S.p.A. adotta idonee misure di conservazione e protezione digitale, fisica e logica, dei dati di ogni natura (elaborati relativi al Progetto, studi, pareri, documentazione legale, tecnica e*

amministrativa, contenuti multimediali, ecc.) assicurandone una adeguata strutturazione e classificazione nonché la loro concreta potenziale fruibilità.

4. *Stretto di Messina S.p.A. adotta le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi.>>.*

Anche sulla base di tali direttive, il Commissario Liquidatore ha predisposto il “Piano di Liquidazione” concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell’art. 2487, comma 1, lettera c) del Codice civile, sottoposto all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che lo ha approvato nella riunione del 12 novembre 2013.

Si ricorda altresì che contestualmente ed in coerenza con il Piano di liquidazione il Commissario Liquidatore ha redatto, secondo quanto disposto dalle norme civilistiche e dal principio contabile “OIC 5 Bilanci di liquidazione”, il “Bilancio Iniziale di Liquidazione al 14 maggio 2013” che è stato inserito nel primo “Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2013”, approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16 giugno 2014.

Si rammenta inoltre che in sede di predisposizione del Piano e del Bilancio iniziale di liquidazione nonché dei bilanci intermedi di liquidazione degli esercizi successivi, il Commissario Liquidatore ha recepito assunzioni elaborate in continuità con le valutazioni degli Amministratori uscenti, contenuti sia nel Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 sia nel successivo Rendiconto sulla gestione ex art. 2487 bis C.C. al 14 maggio 2013, in ragione della condivisione sulle assunzioni stesse da parte del Commissario Liquidatore.

In particolare – tenuto anche conto degli approfondimenti svolti in materia dalla Società e già noti agli Azionisti – si è ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all’Investimento principale, per l’insorgenza di un diritto all’indennizzo in favore di SdM a seguito della caducazione ex lege del rapporto concessorio.

Infatti, anche in applicazione del principio di ragionevolezza deve ritenersi che l’obbligo indennitario di cui al comma 3 dell’art. 34 *decies* della Legge n. 221/2012 risulti applicabile a tutti i rapporti convenzionali e contrattuali facenti capo alla Società e travolti dall’applicazione della Legge. Si nutre il convincimento che SdM possa vantare, in conseguenza della perdita del rapporto di concessione, almeno un diritto all’indennizzo, in relazione agli investimenti effettuati, nella misura delle spese sostenute a vario titolo per la progettazione dell’Opera.

Si evidenzia inoltre che, sempre in continuità con le valutazioni effettuate nei precedenti bilanci, non si è ritenuto opportuno effettuare ulteriori accantonamenti con riferimento all’eventuale insorgenza di altre passività connesse “agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all’attuazione” dell’art. 34 *decies* L. n. 221/2012, commi 10 e 11, ciò in quanto ai sensi di Legge tali indennizzi debbono trovare tutti copertura nelle risorse pubbliche individuate dalla normativa stessa.

Ciò ha avuto conferma nell’avvenuta erogazione dell’indennizzo spettante ai sensi dell’art. 34 *decies* al Monitor ambientale, effettuata direttamente dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2015.

Si ricorda infatti che la richiesta di avvalersi del procedimento previsto dall'art. 34 *decies* della Legge 221/2012, relativo al riconoscimento dell'indennizzo, sopra richiamato, è stato chiesto solo dal Contraente affidatario dei servizi di Monitoraggio Ambientale "ATI – Fenice". Come è stato riferito nei precedenti bilanci, la Società – ricevuta la richiesta da parte del Monitore Ambientale – svolse le relative verifiche ed inoltrò, tempestivamente nel settembre 2013, la documentazione di riferimento al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il procedimento disposto dalla disciplina speciale si è concluso dopo due anni dal suo avvio, con il pagamento da parte del MIT, nel dicembre 2015, dell'indennizzo spettante al Monitore Ambientale, quantificato in Euro 1.156.465,63 avendo detto contraente maturato corrispettivi complessivi per Euro 11.564.656,44.

A considerazioni sostanzialmente analoghe si deve pervenire, in via di principio, per tutte quelle eventuali pretese di carattere indennitario o risarcitorio che venissero avanzate da terzi interessati dai procedimenti di carattere urbanistico o espropriativo, segnatamente in relazione alla intervenuta reiterazione dei vincoli preordinati ad espropri ovvero alle procedure prodromiche alla dichiarazione di pubblica utilità che si sono dovute necessariamente interrompere a seguito della caducazione *ex lege* del rapporto di concessione.

Le considerazioni sopra esposte vengono confermate - in continuità con i precedenti bilanci – anche per l'impostazione del bilancio 2021 tenuto conto del quadro giudiziario che viene illustrato nel prosieguo della Relazione.

Si conferma inoltre che, con riferimento ai criteri di elaborazione del bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021, i relativi documenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa) sono stati redatti secondo i criteri di liquidazione facendo riferimento al Principio Contabile OIC 5 "Bilanci di liquidazione".

4) Situazione contenziosi promossi da Eurolink e da Parsons

4a) *Riepilogo sull'avvio dei contenziosi*

Facendo richiamo alle informative rese nei precedenti bilanci, si ricorda che il Contraente Generale (CG) Eurolink S.c.p.A. e il Project Management Consultant (PMC) Parsons Transportation Group Inc hanno chiamato in causa la Società (SdM), il MIT e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi al Tribunale civile di Roma, relativamente alla mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto.

In via preliminare si ricorda altresì che, nella gestione del contenzioso, la liquidazione della Società si attiene alle sopra richiamate Linee Guida MEF-MIT con cui si richiede di adottare "... *le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi.*".

L'atto di citazione del Contraente Generale Eurolink

Riguardo al CG (affidatario per le attività di progettazione e costruzione, con qualsiasi mezzo, del Ponte sullo Stretto di Messina e dei relativi collegamenti ferroviari e stradali), esso ha promosso giudizio civile nel marzo 2013 per ottenere l'accertamento della validità e dell'efficacia del recesso esercitato con nota del 10 novembre 2012, in eventuale disapplicazione dell'art. 1 del D.L. n. 187/2012, poi confluito nell'art. 34 *decies* del D.L. n. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012), previa eventuale sottoposizione di domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) o, in subordine, previa sottoposizione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

Il CG ha chiesto la condanna di SdM e delle altre Amministrazioni convenute (PCM e MIT), in solido tra loro e ciascuna per quanto di ragione, per i diritti contrattuali, ponendo ulteriori richieste di condanna della Società a titolo risarcitorio nonché altre domande articolate in via subordinata. La domanda principale di risarcimento, complessivamente considerata, ammontava a circa 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi.

SdM si è costituita in giudizio nel luglio 2013, con richiesta di rigetto delle diverse domande avanzate dal CG, e presentando domanda riconvenzionale nei confronti di Eurolink e dei suoi soci per inadempimento, chiamando in giudizio il MIT e la PCM per essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento delle ragioni del CG, nonché in via autonoma per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione.

L'atto di citazione del PMC Parsons Transportation Group Inc

Riguardo al PMC (affidatario per i servizi di Project Management Consulting), anch'esso ha promosso giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma nel marzo 2014 articolando una serie di domande che, in massima sintesi, riguardano, in via principale, la richiesta di accertamento di risoluzione del Contratto per fatto e colpa di SdM, con conseguenti effetti risarcitori e, in via di subordine, la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 34 *decies* della Legge n. 221/2012. Ciascuna domanda, ad eccezione di quella presentata in via di estremo subordine, è corredata dalla richiesta di preventiva disapplicazione, nella misura ritenuta necessaria, delle disposizioni previste nel D.L. n. 187/2012 come sostituito dall'art. 34 *decies*, ovvero dall'istanza di preventiva sottoposizione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla presunta lesività del predetto articolo delle disposizioni del TFUE ovvero ancora previa sottoposizione di questione di legittimità costituzionale dell'articolo stesso. La domanda principale di risarcimento, complessivamente considerata, è di circa 90 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi.

SdM si è costituita anche nel giudizio promosso da Parsons chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse e a sua volta ha formulato domanda riconvenzionale per accertare

la risoluzione del rapporto con il PMC – oltre a quella già chiesta del rapporto con il CG – con contestuale chiamata a garanzia e manleva della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture.

4b) Sentenza del Tribunale di Roma con separata Ordinanza di trasmissione atti alla Corte Costituzionale

Per quanto riguarda lo svolgimento dei due giudizi suddetti, riuniti in un unico processo, si ricorda che il Tribunale di Roma ha emesso Sentenza e separata Ordinanza di trasmissione atti alla Corte Costituzionale, entrambe pubblicate in data 21 novembre 2018.

Si espongono di seguito i contenuti di tali provvedimenti.

Sul giudizio promosso da Eurolink, la Sentenza del Tribunale di Roma ha deciso in via definitiva con il rigetto di tutte le domande proposte dal CG di risarcimento danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto per la progettazione e realizzazione dell'Opera.

Eurolink ha proposto appello di cui si riferisce nel prosieguo.

Per quanto riguarda il contenzioso promosso da Parsons Transportation Group Inc, la Sentenza del 2018 non è definitiva in quanto ha rigettato la domanda principale riguardante la risoluzione del contratto per inadempimento della parte committente, per gli stessi motivi alla base della decisione sul contenzioso Eurolink.

Con riferimento alla prima domanda subordinata proposta da Parsons, la Sentenza ha accertato che il Contratto con il PMC si è sciolto - con effetto dal 02.11.2012 - a seguito del recesso unilaterale della parte committente.

Per quanto attiene al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 34 *decies* della Legge 221/2012, oggetto delle ulteriori domande subordinate di Parsons, si ricorda che il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di legittimità sulla parte dell'art. 34 *decies* riguardante la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'articolo stesso.

Pertanto, il Tribunale ha sospeso il giudizio Parsons e con separata Ordinanza n. 38 del 16 ottobre 2018 (pubblicata il 21/11/2018) ha disposto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale il cui giudizio è stato definito come di seguito illustrato.

Avverso la suddetta Sentenza, Parsons, nel dicembre 2018, ha presentato riserva d'appello ex art. 340 c.p.c. e art. 129 Disp. Atti c.p.c., per la parte di interesse non definitiva.

4c) Sentenza della Corte Costituzionale

Come sopra detto, il Tribunale di Roma ha emanato l'Ordinanza n. 38 del 16 ottobre 2018 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa all'applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 187 del 2012, poi trasfuso nell'art. 34 *decies* della Legge 221/2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012) nella parte relativa alla quantificazione dell'indennizzo

previsto dalla norma.

La suddetta Ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Corte Costituzionale del 13 marzo 2019 e la Società si è costituita nel giudizio ed ha depositato, tramite lo stesso collegio difensivo, le proprie deduzioni sostenendo la legittimità delle previsioni normative.

L'udienza dinanzi alla Corte Costituzionale si è tenuta il 5 novembre 2019 e in data 11 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la sentenza con cui la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 e comma 8 del Decreto Legge 187/2012, poi trasfuso nell'art. 34 *decies* del D.L. 179/2012, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La Corte, nella sua pronuncia, ha pienamente accolto le linee difensive della Stretto di Messina ritenendo erronee le valutazioni svolte dal Tribunale nell'Ordinanza di rimessione.

Stante l'esito del vaglio costituzionale superato dall'intero art. 34 *decies*, resta confermata la quantificazione dell'indennizzo previsto dal comma 3 per la caducazione del contratto, indennizzo *“costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto”*.

In relazione all'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, nel 2020, è ripresa la fase processuale dinanzi al Tribunale di Roma relativa al giudizio di Parsons di cui si riferisce nel prosieguo.

4d) Giudizio di appello promosso dal Contraente Generale Eurolink

Avverso la citata sentenza del Tribunale di Roma del 21.11.2018, Eurolink ha presentato Atto di Appello in data 28 dicembre 2018 dinanzi alla Corte di Appello di Roma, contro SdM, il MIT e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riforma della sentenza stessa.

Con il gravame Eurolink ha riproposto le richieste risarcitorie già poste in primo grado; ha inoltre rinnovato la richiesta, in via subordinata, di rinvio alla Corte di Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale in relazione a diverse disposizioni della Carta Costituzionale.

La causa è stata iscritta a ruolo N.R.G. 29/2019 della Corte d'Appello di Roma - Sezione I, con udienza di prima comparizione tenutasi il 14 gennaio 2020.

In tale data, la Società - come prefigurato agli Azionisti e alle Autorità interessate con Lettere del 23 novembre, del 7 dicembre e del 19 dicembre 2018 - si è costituita, tramite gli stessi difensori del giudizio di primo grado, nella doverosa gestione liquidatoria di porre in essere tutte le attività a tutela del patrimonio della Società oltre che in coerenza con le linee

guida del 2013 emanate dai Ministeri di riferimento, MIMS e MEF.

Per quanto riguarda i contenuti della comparsa di costituzione e appello incidentale di SdM si evidenzia che la Società ha eccepito tutte le domande proposte dall'appellante Eurolink. In conclusione, con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello, SdM ha chiesto il rigetto dell'appello proposto da Eurolink S.c.p.A. (e Salini Impregilo S.p.A., ora Webuild S.p.A., in proprio e quale mandataria dell'ATI) e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello di controparte, ha chiesto di accogliere l'appello incidentale di SdM contenente le domande proposte nel giudizio di primo grado nei confronti di Eurolink e dei suoi soci per inadempimento e in subordine accertare il diritto di SdM di essere integralmente tenuta indenne e manlevata dal MIMS e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di accertare il diritto di SdM a vedersi riconosciuto l'indennizzo conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione ai sensi dell'art. 34 decies della Legge 221/2012.

Per quanto attiene allo stato del giudizio di appello, si ricorda che, come riferito nel precedente bilancio, l'udienza di prima comparizione era prevista per il 7 aprile 2020 ma è stata rinviata ex lege a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Successivamente il processo ha subito ulteriori rinvii ex lege e l'udienza di prima comparizione si è tenuta in data 3 novembre 2020. Il Giudice, con Ordinanza del 3 dicembre 2020, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 8 marzo 2022.

4e) Ripresa del giudizio Parsons presso il Tribunale di Roma

Come sopra ricordato, il Tribunale di Roma con la Sentenza del 2018 aveva sospeso il giudizio promosso da Parsons e con separata Ordinanza aveva disposto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, sollevando la questione di legittimità sulla parte dell'art. 34 *decies* riguardante la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'articolo stesso.

A fronte della pronuncia della Corte Costituzionale del 5 novembre 2019, sopra illustrata, la Parsons Transportation Group Inc, con ricorso ex art. 297 c.p.c., ha provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma insistendo nella richiesta di accoglimento delle proprie domande subordinate sul pagamento dell'indennizzo e di altri importi.

SdM, con comparsa del 16 dicembre 2020, si è costituita nel giudizio così riassunto, richiamando quanto già contenuto negli scritti difensivi depositati precedentemente all'ordinanza di sospensione del medesimo giudizio.

L'udienza di prosecuzione del giudizio si è tenuta in data 21 dicembre 2020 in modalità esclusivamente cartolare, senza la presenza delle parti, a causa dell'emergenza sanitaria. A tale udienza la causa è stata trattenuta in riserva. Con provvedimento del 31 gennaio 2022, il Giudice ha sciolto la riserva assunta e - ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 4 aprile 2022.

5) Situazione svincolo fideiussioni Eurolink e Parsons

Successivamente alla Sentenza del Tribunale di Roma del 2018, sopra illustrata, entrambi i Contraenti hanno chiesto lo svincolo delle garanzie contrattuali a suo tempo consegnate a SdM.

Per quanto riguarda il Contraente Generale “Eurolink S.c.p.A.” si tratta della garanzia fideiussoria (Banca Intesa per Euro 239.177.324,00) consegnata per il Contratto di affidamento della progettazione e realizzazione dell’Opera, sottoscritto in data 27 marzo 2006 tra SdM e l’ ATI-Impregilo, poi società di progetto Eurolink S.c.p.A..

Eurolink, con lettera del febbraio 2019, ha inviato alla Società la richiesta di svincolo della suddetta garanzia.

Per quanto riguarda il Project Management Consultant “Parsons Transportation Group Inc.” si tratta della garanzia fideiussoria (BNL – BNP Paribas per Euro 12.947.537,50) consegnata dalla Parsons per il Contratto di affidamento dei servizi di Project Management Consulting, sottoscritto in data 16 gennaio 2006.

Parsons, con lettera dell’11 marzo 2019 ha chiesto lo svincolo della suddetta fideiussione.

In relazione a tali richieste la Società ha effettuato degli approfondimenti sottoponendo le problematiche agli avvocati difensori i quali - in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2019, sopra illustrata - hanno reso parere congiunto in data 6 febbraio 2020. Detto parere legale prospetta diverse soluzioni nei confronti di Eurolink e di Parsons tenendo conto del rispettivo quadro giudiziario e soggettivo.

Infatti, per Eurolink, il parere ha concluso per concedere lo svincolo della garanzia fideiussoria mentre per la “Parsons Transportation Group Inc.” il parere ha concluso per trattenere la garanzia fideiussoria.

In ragione delle argomentazioni rappresentate nel parere legale del 6 febbraio 2020, il Commissario Liquidatore aveva concluso, da un lato, per procedere alla restituzione della garanzia fideiussoria resa dal Contraente Generale, dall’altro per rinviare la decisione sullo svincolo della garanzia fideiussoria resa dal PMC.

Successivamente si è ritenuto opportuno chiedere agli avvocati di effettuare ulteriori valutazioni con particolare riguardo alla restituzione della garanzia Eurolink.

In riscontro gli avvocati hanno consegnato, una Nota di aggiornamento in data 6 ottobre 2020 ad integrazione del parere del 6 febbraio 2020.

Con la nota di aggiornamento i legali hanno confermato le conclusioni del parere del 6 febbraio 2020 non essendovi elementi sopravvenuti di rilievo tali da indurre ad ulteriori considerazioni.

Anche relativamente a Parsons – secondo la nota di aggiornamento dei legali – la situazione non è mutata rispetto a quella considerata nel parere del 6 febbraio 2020 ove è stato suggerito di non restituire la garanzia rilasciata da Parsons.

Nelle more della formalizzazione delle rispettive decisioni, è pervenuta in data 24 dicembre 2020 una diffida di Eurolink per ottenere lo svincolo della suddetta fideiussione prefigurando l'avvio di un'azione legale.

Tanto richiamato, si informa che in data 15 marzo 2021 si è provveduto a formalizzare con Eurolink l'accordo per lo svincolo della suddetta garanzia fideiussoria che è stata restituita a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Area Global Corporate Lombardia (Largo Mattioli, 3 - 20121 Milano).

6) Costi di investimento dell'Opera e richiesta di indennizzo ex art. 34-decies Legge 221/2012

Anche sulla base del quadro giudiziario sopra illustrato, restano ferme tutte le ragioni e richieste di SdM in relazione al riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo di Legge, ovvero ad altro titolo, come già rappresentato nei precedenti bilanci, da ultimo nel Bilancio 2020, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 marzo 2021.

Infatti, ferme restando le informative rese per gli esercizi precedenti, si ricorda che nel Piano di Liquidazione e nel Bilancio Iniziale di Liquidazione, così come nei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, il Commissario Liquidatore ha ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale, ciò in quanto SdM ritiene, sulla base di adeguati approfondimenti, comunque di aver diritto all'indennizzo per le prestazioni rese per la progettazione dell'Opera, e di ogni attività ad essa correlata, anche ai sensi dell'art. 34decies della legge 221/2012.

Si rammenta che il rapporto concessorio con il MIMS è basato sulla Convenzione stipulata, ai sensi della legge 1158/1971 (e s.m.i.), in data 30 dicembre 2003, all'indomani dell'approvazione del Progetto Preliminare dell'Opera da parte del CIPE (ora CIPESS Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) con Delibera n. 66 del 1° agosto 2003 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.11.2003, n. 257) recante "Primo programma delle opere strategiche – Legge n. 443/2001 – Ponte sullo stretto di Messina".

Detta Convenzione del 2003, integrata con un primo Addendum del 25 febbraio 2004, è stata aggiornata con un Atto Aggiuntivo sottoscritto il 30 novembre 2009 – corredato dal nuovo Piano economico finanziario dell'Opera che aggiornava quello allegato alla Convenzione del 30 dicembre 2003 – che è stato approvato con legge (art. 2, comma 205, Legge 23/12/2009 n. 191).

Anche qualora il citato art. 34-decies fosse dichiarato illegittimo per una pronuncia di incostituzionalità (da escludere per la parte già sottoposta alla Corte Costituzionale di cui si è trattato al precedente paragrafo 4c) o per effetti equivalenti al rapporto di concessione, si

dovrebbe in ogni caso applicare il sistema di «garanzie» economico-finanziarie stabilite dalla sopra indicata Convenzione del 2003 (e s.m.i.) e, tra queste, le disposizioni di cui all'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006 (ora art. 176 del D. Lgs. 50/2016) disciplinante i casi di risoluzione del rapporto di concessione e di revoca della concessione “*per motivi di pubblico interesse*”. Da ultimo sarebbero azionabili le tutele di cui all'art. 2041 del codice civile in tema di ingiustificato arricchimento.

L'indennizzo dovrà pertanto essere quantificato, tenendo in debita considerazione che in proposito:

- il comma 3 dell'art. 34 *decies* stabilisce che tale indennizzo sia “costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite, maggiorato del 10 per cento”;
- SdM, in adempimento degli obblighi di Convenzione, ha svolto al proprio interno la progettazione di massima e preliminare ed ha altresì acquisito, facendole proprie, da terzi attività progettuali inerenti l'Opera da realizzare, nonché attività di studio finalizzate alla progettazione dell'Opera;
- a SdM spetterà il pagamento di un indennizzo per tali attività (comprensivo della maggiorazione del 10%), in quanto svolte dalla Società in adempimento degli obblighi di convenzione e non più fruibili in conseguenza della caducazione *ex lege* della concessione.

In relazione a quanto precede, con Lettera Prot. SdM 475 del 14 novembre 2013, la Società – facendo seguito alla precedente richiesta Prot. SdM 235 del 4 aprile 2013 inviata al MEF e al MIT – ha rinnovato la richiesta di indennizzo trasmettendo a tali Amministrazioni una nota sul “Riepilogo Costi Progetto dell'Opera” ed indicando l'importo dell'investimento principale. In particolare, è stato rappresentato che:

- l'importo maturato da SdM risulta pari ad € 312.355.662,89;
- in linea con le previsioni dell'art. 34-*decies* della Legge 221/2012, a tale somma deve essere aggiunto un ulteriore indennizzo del 10% delle prestazioni rese, pari all'importo di € 31.235.566,29, decurtando poi le quote di contributi a vario titolo già erogate pari a € 17.840.568,99 (di cui € 12.676.000,00 quota contributo in conto impianti ex D.L. 78/2009 ed € 5.164.568,99 contributo per costi di ricerca ex L. 67/1988);
- pertanto, a fronte dell'attività svolta da SdM, quale Concessionaria di Stato, in relazione ai correlati oneri sostenuti per lo sviluppo del progetto definitivo dell'opera di attraversamento stabile tra Sicilia e il continente (Ponte sullo Stretto), l'importo complessivo del corrispettivo ammonta ad € 325.750.660,19;
- ovviamente tale importo andrà adeguato in relazione alle successive spese che la Società dovrà sostenere in conseguenza della intervenuta caducazione del rapporto di concessione, segnatamente per quegli importi che dovranno essere riconosciuti a titolo

di indennizzo o risarcimento.

Come riferito nei precedenti bilanci, si ricorda che in riscontro alla citata lettera di SdM nel febbraio 2014 sono pervenute due lettere, la prima a firma congiunta dei Capi di Gabinetto del MIT e del MEF, la seconda da parte del Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indirizzate per conoscenza, oltre che al Presidente del Collegio Sindacale di SdM, anche a tutti gli Azionisti ed al Presidente del Collegio Sindacale di ANAS. In entrambe dette lettere, vengono espresse diverse argomentazioni per concludere, sostanzialmente, che:

- SdM debba essere ritenuta esclusa da qualunque pretesa indennizzatoria;
- ove si riconoscesse l'indennizzo di cui si tratta, si avrebbe di fatto una mera duplicazione di costi con ulteriore aggravio sui saldi di finanza pubblica;
- SdM non sia legittimata a chiamare in garanzia e manleva le stesse pubbliche Amministrazioni così come peraltro avvenuto in sede di costituzione nel giudizio promosso da Eurolink innanzi al Tribunale di Roma.

In relazione alle affermazioni contenute nelle lettere delle Amministrazioni, SdM ha svolto approfondimenti per analizzare quanto in esse asserito. Al riguardo sono stati resi diversi pareri in funzione delle rilevanti e complesse tematiche sopra descritte – già resi disponibili agli Azionisti – nei quali sono stati esaminati in modo esteso, puntuale ed articolato tutti i profili della situazione societaria.

In estrema sintesi, a seguito degli approfondimenti svolti con ampie analisi sulle disposizioni contenute nell'art. 34 *decies* della Legge 221/2012 e su ogni aspetto di rilievo, anche con riferimento a quanto asserito nelle lettere del febbraio 2014 delle Amministrazioni sopra indicate, può pervenirsi alle seguenti conclusioni:

- ❖ l'interpretazione dell'Art. 34-*decies* – sia letterale sia sistematica, conforme ai principi costituzionali e coerente con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228 – è nel senso che lo speciale indennizzo ivi previsto, pari all'importo delle prestazioni rese per la realizzazione del Ponte (al netto di quanto già percepito) incrementato del 10%, si applichi anche in favore di SdM, in relazione alla caducazione degli atti di concessione;
- ❖ la connessa pretesa creditoria di SdM – soggetto distinto sia dai suoi soci sia dal Ministero concedente e che delle sue obbligazioni deve rispondere verso i terzi con il proprio patrimonio – non genera, per la finanza pubblica, alcuna “duplicazione” di costi;
- ❖ la liquidazione di SdM, fatte salve le disposizioni legislative d'ordine coercitivo coordinate alla voluta liquidazione della Società e alla nomina *ex auctoritate* del suo liquidatore, non è regolata da precetti che ne alterino la natura, l'assetto disciplinare e le finalità, che restano quelle di un'ordinaria liquidazione di una società di capitali;

- ❖ di conseguenza, risulta corretto e doveroso adottare tutte le iniziative, anche giudiziarie, a tutela del patrimonio della stessa SdM. E risulta corretto, sul piano delle rappresentazioni bilancistiche della liquidazione della Società, considerare, anche alla luce dell'Art. 34 *decies* o, come ricordato, del rapporto di concessione, interamente recuperabile il valore di carico degli investimenti nel Progetto.

Tutto quanto precede è stato via via ribadito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MEF ed al MIMS in occasione dell'invio annuale del Bilancio societario, da ultimo effettuato, per il Bilancio 2020, con Lettera SdM del 12 maggio 2021 (indirizzata per conoscenza anche agli Azionisti). Con detta Lettera si è provveduto a trasmettere nuovamente il documento concernente il "Riepilogo Costi Progetto dell'Opera" a suo tempo inoltrato con Lettera Prot. SdM 475 del 14 novembre 2013.

7) Contributi pubblici

Nel richiamare le informative rese nei bilanci precedenti, si ricorda che SdM è assegnataria di contributi pubblici relativi all'Opera.

7a) *Contributo per le attività di progettazione preliminare*

Come già reso noto nelle relazioni sui precedenti bilanci, si tratta del contributo quindicennale assegnato alla Stretto di Messina S.p.A. in data 23 dicembre 2004 con Decreto Interministeriale del MIT e del MEF per la progettazione preliminare dell'Opera, per un importo complessivo di Euro 20.658 migliaia, la cui erogazione ad oggi non ha ancora avuto luogo. Non è stato ancora emesso il Decreto Interministeriale di autorizzazione per l'erogazione, sollecitato più volte da SdM.

Ancorché non vi siano nuovi elementi nel presente esercizio si ritiene utile ricordare che all'apertura della liquidazione, la Società, nell'agosto 2013, ha nuovamente chiesto al MIT ed al MEF l'emissione del citato Decreto Interministeriale per ottenere l'erogazione del predetto contributo, mai revocato, e ciò, come argomentato al precedente paragrafo 5), a tutela del patrimonio sociale. Si fa presente al riguardo che le somme richieste a tale titolo costituiscono una parte dell'indennizzo complessivamente chiesto da SdM al MIMS, di cui si è trattato nel medesimo paragrafo 5).

7b) *Contributo in conto impianti – Delibera CIPE 6/2012*

Come già reso noto nelle relazioni sui precedenti bilanci, si tratta del contributo in conto impianti a suo tempo assegnato per legge alla Stretto di Messina S.p.A. (articolo 4, comma 4-quater del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009) e ripartito in quote annuali dal CIPE con Delibera n. 102 del 6 novembre 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2010). Dopo l'erogazione della prima quota annua relativa al 2009, intervenuta a novembre 2010, SdM non ha ricevuto le ulteriori quote maturate (già determinate in via programmatica dalla citata delibera CIPE 102/2009) a seguito delle riduzioni stabilite dal CIPE con Delibera n. 6 del 20.01.2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2012).

Si ricorda inoltre che SdM – in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a doverosa salvaguardia del patrimonio sociale nonché degli azionisti e dei terzi creditori – presentò, il 9 agosto 2012, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso detta deliberazione CIPE n. 6/2012.

Nel febbraio 2015 è stato notificato alla Società, con nota del MIT, il decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel novembre 2014, che, sulla base del previsto parere del Consiglio di Stato, ha respinto il Ricorso Straordinario. Si evidenzia che la pronuncia è intervenuta decorsi oltre due anni dalla presentazione del ricorso e successivamente all’emanazione delle disposizioni di cui all’art. 34 *decies* della Legge 221/2012, che hanno comportato, per sopravvenuto evento non dipendente dalla Società, l’interruzione del programma di realizzazione dell’Opera.

7c) Variante di Cannitello

Facendo richiamo alle informative rese per gli esercizi precedenti, si ricorda in breve che – in linea con le indicazioni del MIT del febbraio 2014, riferite al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, di concludere l’intervento della Variante di Cannitello dotato di copertura finanziaria, saldando le spettanze maturate dagli affidatari – la Società ha quindi proceduto ad eseguire le attività di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori della “Variante ferroviaria di Cannitello”, realizzati, ed ultimati nel 2012, dal Contraente Generale Eurolink, affidatario dell’Opera.

Completate tutte le attività di collaudo, nel gennaio 2015 è stata avviata – previa sottoposizione al MIT – la procedura di Accordo Bonario prevista dagli atti contrattuali stipulati con il Contraente Generale, in quanto quest’ultimo aveva firmato l’atto di collaudo con riserva. Detta procedura si è conclusa - una volta acquisito il previsto parere positivo da parte del MIT reso nel gennaio 2016 - con la sottoscrizione in data 3 marzo 2016 del “Verbale di Accordo Bonario” tra SdM e il Contraente Generale Eurolink. In attuazione di quanto previsto con detto Accordo Bonario, SdM, in data 16 maggio 2016, ha quindi provveduto al pagamento, su presentazione della relativa fattura di Eurolink, dell’importo complessivo di Euro 1.619.084,67.

A seguito della definizione delle riserve del CG relativamente alla “Variante ferroviaria di Cannitello”, SdM ed il PMC Parsons Transportation Group Inc hanno sottoscritto in data 26 maggio 2016 un Atto Ricognitivo Transattivo a completamento e definitivo riconoscimento dei corrispettivi maturati dallo stesso PMC, e non corrisposti, a fronte delle prestazioni rese in relazione ai lavori della Variante stessa.

In attuazione di quanto previsto dal predetto Atto ricognitivo, SdM ha provveduto, in data 27 luglio 2016, al pagamento, su presentazione della relativa fattura di Parsons, dell’importo complessivo di Euro 104.000,78.

Di tutto quanto precede si è provveduto a relazionare il MIT anche ai fini del completamento delle rendicontazioni dei costi sostenuti per la realizzazione della “Variante ferroviaria di Cannitello” la cui copertura finanziaria è stata a suo tempo prevista dal CIPE

con la Delibera n. 83 del 29.03.2006.

Si rammenta al riguardo che con detta Delibera è stata disposta sia l'approvazione del progetto definitivo della "Variante ferroviaria di Cannitello" redatto da "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." (all'epoca soggetto aggiudicatore, poi sostituito da SdM su Delibera del CIPE n. 77 del 31.07.2009) sia l'assegnazione di un contributo annuo di Euro 1,699 milioni (per un totale di Euro 25,485 milioni al lordo degli interessi) per quindici anni (dal 2007 al 2021), suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari ad Euro 19 milioni, corrispondente alla previsione iniziale dei costi di realizzazione della Variante.

Successivamente con la Delibera CIPE n. 121 del 17.12.2009 è stato elevato il limite di spesa previsto per la realizzazione della Variante ad Euro 26 milioni (esclusi gli interessi), garantendo la copertura del finanziamento dell'opera con assegnazione a SdM di ulteriori Euro 7 milioni mediante imputazione alle risorse del FAS (ora FSC: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) definendo in Euro 23 milioni il costo di esecuzione della Variante ed in Euro 3 milioni i costi di progettazione e di allaccio da effettuare a cura di RFI.

Tale ulteriore stanziamento di Euro 7 milioni è stato confermato dal CIPE con successiva Delibera n. 6 del 20.01.2012.

Per quanto riguarda l'erogazione del contributo si ricorda che, a seguito della messa in liquidazione della Società, il MIT, nel novembre 2014, ha comunicato – tenuto conto del parere espresso dal Dipartimento del Tesoro del MEF e considerato che dall'operazione in questione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente – il proprio assenso alla variazione del piano di erogazione diretta, prescrivendone il versamento su base pluriennale, anno per anno, in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati in bilancio. In attuazione di quanto sopra, si riferisce che, alla data del 31 dicembre 2017, a fronte delle n. 7 rendicontazioni dei costi presentate dalla Società per l'importo complessivo di € 20.393.584,77, il MIT ha erogato a SdM l'importo di € 18.689.000,00 corrispondente a n. 11 quote annuali, e precisamente dal 2007 al 2017, di € 1.699.000,00 ciascuna, come previsto dalla Delibera CIPE n. 83/2006.

Per quanto attiene alla quota residua di contributo non ancora erogata per € 1.704.584,77, occorre tener presente che una parte di tale quota dovrà essere erogata mediante assegnazione di un ulteriore contributo specifico da parte del MIT. Ciò in quanto la Delibera CIPE n. 28 del 1° agosto 2014 ha destinato il contributo di 7 milioni di euro di cui alla Delibera CIPE n. 121/2009 a "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." che, come riferito nei precedenti bilanci, è stata individuata quale nuovo soggetto aggiudicatore - in sostituzione di SdM - per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale (mascheramento della galleria artificiale e realizzazione del Lungomare di Cannitello) connesse con la Variante di Cannitello. Tali risorse erano state in precedenza attribuite alla Stretto di Messina S.p.A. che ha realizzato la Variante stessa.

La Società, al fine di ottenere la totale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione della Variante di Cannitello, ha rappresentato la suddetta situazione al

Ministero delle Infrastrutture che non ha dato riscontro.

8) Altre attività nella disponibilità di SdM

8a) *Personale e uffici*

Riguardo agli aspetti organizzativi ed in relazione allo stato procedura liquidatoria, nel corso del 2021 si è proseguito nella rimodulazione delle risorse che operano in distacco temporaneo per la liquidazione.

Si ricorda al riguardo che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione di quanto disposto dalle sopra richiamate linee guida MEF-MIMS, la Società non ha più personale dipendente.

Al 31 dicembre 2021 risulta assegnata in distacco 1 risorsa ed, in misura limitata, altre 4.

Gli spazi utilizzati per gli uffici - via via ridotti nei precedenti esercizi - sono stati mantenuti in sublocazione dalla controllante ANAS S.p.A. nell'edificio di via Marsala (Roma).

8b) *Provvedimenti per emergenza sanitaria da Covid-19*

Con riferimento al protrarsi dell'emergenza sanitaria, la Società, anche nel corso del 2021, ha emanato diversi provvedimenti in linea con quelli via via posti in essere dalla controllante Anas S.p.A., secondo le norme di legge e di Governo volte a contenere la diffusione del virus Covid-19 ed anche in recepimento di quanto effettuato dalla Capogruppo "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.".

In particolare, nell'ottobre 2021, sono emanate le "Linee Guida Green pass – Modello Organizzativo" a seguito del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165) che ha previsto, a decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021 (termine prorogato fino al 31 marzo 2022 dal Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221) l'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass per tutti i lavoratori e per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro.

Per l'accesso alla sede sociale, che, come sopra detto, è situata nello stesso immobile degli uffici di ANAS, sono state osservate anche le prescrizioni sulle attività in presenza e sugli accessi via via emanate ed aggiornate dalla Unità di Crisi della stessa ANAS.

Per tutto quanto sopra si è fatto altresì riferimento al "Libro Bianco" elaborato a cura del Gruppo di Lavoro istituito dall'Unità di Crisi ANAS, dal titolo "Gestione delle azioni connesse con l'emergenza sanitaria "Sars-Cov-2". Tale documento – emanato dall'inizio dell'epidemia nel nostro Paese – viene aggiornato ogni settimana e, ad oggi, è stata pubblicata l'Edizione n. 85 del 17 febbraio 2022. Nella Raccolta sono riportati tutti i provvedimenti di ANAS e vengono rese le informazioni sulle norme di legge e di governo

emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria nonché sulle conseguenti misure interne adottate.

8c) Attività in conformità a normative di interesse (compliance)

In materia di trasparenza e di anticorruzione sono stati posti in essere, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, gli adempimenti previsti delle norme, ove applicabili, nonché da comunicazioni e delibere dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC).

Con particolare riferimento alla trasparenza si precisa che la Stretto di Messina S.p.A. in liq., secondo l'articolo 2-bis del D. Lgs. 33/2013, è tenuta ad applicare la relativa disciplina in modo "limitato" ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. In linea con tale ambito di applicazione si è provveduto ad aggiornare il sito internet della Società in cui è attiva la sezione "Amministrazione/Società Trasparente", con sottosezioni nelle quali sono pubblicati dati e informazioni societarie applicabili.

Per quanto riguarda le norme in materia di anticorruzione, SdM è esclusa dall'applicazione obbligatoria della normativa, secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 2-bis della legge 190/2012. Tuttavia, secondo le direttive ricevute dalla controllante ANAS, SdM ha recepito, nel dicembre 2019, il "Framework Unico Anticorruzione" quale strumento di autoregolamentazione per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Tale Framework è composto dalle "Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione" emanate da ANAS e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 nonché dal documento "Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs 231/01".

Per quanto attiene alle attività concernenti il Decreto Legislativo 231/2001, la Società - dal 2004 - ha adottato il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" ed Codice Etico ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza, attualmente monocratico.

I documenti concernenti il Modello 231 ed il Codice Etico sono stati aggiornati nell'ottobre 2019 e di recente sono state avviate le attività per un ulteriore aggiornamento per tener conto di novità normative con particolare riguardo ai reati tributari.

Con riferimento alle attività dell'OdV, il componente ha svolto monitoraggi avvalendosi dei contributi professionali dei responsabili rimasti ad operare per la liquidazione. L'OdV ha inoltre dichiarato che non sono pervenute al medesimo OdV segnalazioni relative alla commissione di reati o di comportamenti in generale non in linea con le regole adottate in attuazione delle indicazioni e dei principi contenuti nel "Modello ex D. Lgs. 231/2001".

Riguardo infine alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha posto in essere i provvedimenti applicabili, nominando il Responsabile del "Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi" ex D.Lgs. 81/2008 ed aggiornando il Documento di Valutazione dei Rischi.

8d) Vincoli preordinati agli espropri

Facendo richiamo alle informative rese nei bilanci precedenti, si ricorda in breve che con l'approvazione del progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di Messina, intervenuta con la Delibera CIPE del 1° agosto 2003, n. 66 (Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2003, n. 257) gli immobili sui cui era stata localizzata l'Opera sono stati assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (e s.m.i.).

Con la successiva Delibera CIPE del 30 settembre 2008, n. 91, (Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008, n. 258), ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 327/2001 (e s.m.i.) e dell'art. 165 del d.lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.), è stato reiterato detto vincolo.

Successivamente, nell'ambito del procedimento di approvazione del Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, ai sensi di legge, si è a suo tempo provveduto ad informare i proprietari degli immobili interessati dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera per i conseguenti atti espropriativi.

In relazione a quanto precede la Società – nel frattempo posta in liquidazione – nel gennaio 2014, ha quindi rappresentato al MIT nonché al MEF, la situazione concernente i vincoli preordinati all'esproprio a suo tempo imposti, evidenziando come, in conseguenza della caducazione *ex lege* del rapporto di concessione, la statuizione della Delibera CIPE n. 91/2008 che demandava a SdM gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo, sia venuta meno, ferma restando la completa estraneità di SdM da ogni altra conseguenza patrimonialmente rilevante, connessa alla intervenuta risalente localizzazione dell'opera.

Pertanto, SdM non ritiene di dovere sostenere eventuali passività derivanti da pretese avanzate da terzi relative ai vincoli preordinati all'esproprio così come per quanto attiene alle pretese giudiziarie pervenute dagli ex principali Contraenti di cui si è trattato nei paragrafi sui rispettivi argomenti, in quanto necessariamente a carico dello Stato ai sensi dell'art. 34 decies Legge 221/2012. Ne è confermata l'avvenuta erogazione dell'indennizzo spettante al Monitore ambientale effettuata direttamente dal MIT nel mese di dicembre 2015, di cui si è trattato nel paragrafo 3.

Al riguardo si precisa altresì che non è intervenuta alcuna assegnazione di risorse pubbliche a tale titolo alla "Stretto di Messina S.p.A." e che la Società stessa non ha ricevuto alcun importo dal MIMS, o da altra Amministrazione, per far fronte ad eventuali indennizzi da corrispondere ai proprietari interessati dalla reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio delle aree interessate dalle attività di realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Inoltre si conferma che non è stata avviata alcuna procedura di esproprio delle aree oggetto del programma di realizzazione del "Ponte sullo Stretto di Messina".

Peraltro, in relazione al vincolo reiterato di cui si tratta, furono promossi due giudizi innanzi al Tribunale di Messina, entrambi conclusi:

- 1) R.G. 593/11, ricorrente Cali ed altri, contro SdM per liquidazione indennizzo da reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. La CTU ha stabilito in € 204.801,24 la misura dell'indennizzo.

La Società ha contestato la fondatezza della pretesa attorea.

In data 5 agosto 2016 è stata notificata a SdM la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina che ha condannato SdM a corrispondere alla parte attrice, a titolo di indennizzo ex art. 39 del D.P.R. n. 327/2001, l'importo di Euro 238.000, oltre gli interessi legali su tale somma, dalla scadenza di ciascun anno di reiterazione del vincolo sino al soddisfo.

SdM - ravvisandone i motivi - ha impugnato la Sentenza presentando ricorso per Cassazione ritenendo che la pronuncia stessa fosse fondata su una erronea interpretazione delle previsioni di cui all'art. 39 del T.U. 327/2001.

Poiché l'istanza di sospensione presentata è stata respinta, SdM ha dovuto ottemperare al pagamento che è stato effettuato in data 1° agosto 2017 versando l'importo di Euro 216.609,68, al netto della ritenuta del 20% di legge di Euro 50.255,24, in favore dei quattro ricorrenti a ciascuno per la propria quota.

Tanto richiamato, in data 03.12.2021 è stata pubblicata l'Ordinanza (n. 38326/2021) della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di SdM e condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite del giudizio, liquidate in complessive Euro 7.200 di cui 200 euro per esborsi, oltre al rimborso di spese generali (15%) e accessori di legge.

I legali di SdM, nel trasmettere il provvedimento della Suprema Corte, hanno confermato i motivi per i quali si era provveduto ad impugnare la Sentenza della Corte di Appello.

- 2) R.G. 548/13, ricorrente De Domenico, contro SdM per liquidazione indennizzo da reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. La CTU ha stabilito in € 211.048,00 la misura dell'indennizzo.

La Società ha contestato la fondatezza della pretesa attorea ed ha chiamato in giudizio in garanzia la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MIMS e il MEF.

Successivamente all'udienza collegiale del 10 luglio 2017, la causa è stata decisa con sentenza 936/2017 del 25 settembre 2017.

La Società è stata condannata al pagamento dell'indennizzo calcolato in circa euro 20.000, oltre spese legali (in linea con il calcolo del Consulente Tecnico di Parte di SdM). In relazione alla modestia dell'importo non si è ritenuto opportuno promuovere il ricorso per Cassazione.

Delle cause suddette sono state rese informative al MIT e saranno resi i relativi aggiornamenti. Si ritiene infatti che ogni onere conseguente ad eventuali indennizzi da

corrispondere ai proprietari delle aree gravate dal rinnovo dei vincoli, debba essere a carico del Ministero Concedente, del MEF o della Presidenza del Consiglio in conseguenza dell'intervenuta caducazione operata per legge del rapporto di concessione e di convenzione, e della conseguente istituzione dell'apposito Fondo all'uopo istituito dall'art. 34 *decies*, comma 10, della legge 221/2012, ovvero al rapporto di concessione, ed in ultimo all'indennizzo di cui al 2041 del codice civile.

Analoga posizione è stata assunta dalla Società nei confronti delle richieste di n. 34 ditte proprietarie – formulate tramite unica diffida legale del 1° agosto 2014, indirizzata anche al MIT – per la corresponsione dell'indennità in dipendenza della reiterazione del suddetto vincolo preordinato all'esproprio. Peraltro tale atto di diffida, allo stato, non risulta aver avuto seguito.

9) Informative verso l'Organo di controllo e le Autorità Istituzionali

Anche nel 2021 il Commissario Liquidatore ha reso informazioni ed aggiornamenti costanti al Collegio Sindacale. Come per ogni esercizio, infatti, si sono tenuti incontri periodici tra il Liquidatore ed i Sindaci, nel corso dei quali il Liquidatore ha illustrato le attività del periodo consegnando la documentazione di riferimento e sottoponendo gli argomenti di rilievo. Ciò anche in vista delle determinazioni da assumere secondo la procedura decisionale che prevede la relativa verbalizzazione e trascrizione sul Libro sociale.

Inoltre, anche nel 2021 il Commissario Liquidatore ha reso informativa sulla gestione liquidatoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Con apposita Lettera del 12 maggio 2021 - indirizzata per conoscenza agli Azionisti (citata nel paragrafo 6) - è stato quindi inviato a tali Autorità il Bilancio 2020 come approvato dall'Assemblea del 30 marzo 2021, unitamente al "Riepilogo Costi Progetto dell'Opera" a suo tempo trasmesso con Lettera Prot. SdM 475 del 14 novembre 2013.

10) Informazioni concernenti le operazioni intrattenute con le parti correlate

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 2428, comma III, punto 2 del Codice civile, si evidenziano qui di seguito i rapporti intrattenuti, nel corso del 2021, con le imprese controllate, collegate, controllanti e con imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, nonché con altri azionisti e società del Gruppo "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.".

Parti correlate	Al 31/12/2021		2021	
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
ANAS S.p.A.	0	94	269	0
Ferservizi S.p.A.	0	5	5	0
Totale	0	99	274	0

Relativamente ai rapporti con la Società controllante ANAS S.p.A. si evidenzia che:

- i debiti sono costituiti da:
 - fatture da ricevere: per prestazioni di personale distaccato (€/migliaia 71); per la sublocazione degli uffici di Roma (€/migliaia 23);
- i costi sono relativi alla sublocazione degli uffici di Roma (€/migliaia 55) ed all'addebito di costi per il personale distaccato (€/migliaia 213).

Relativamente ai rapporti con la Ferservizi S.p.A., Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si evidenzia che i costi si riferiscono all'emolumento reversibile dovuto per la carica di Sindaco effettivo ricoperta da un dirigente Ferservizi nel periodo dal 1° gennaio al 26 novembre 2021 (€/migliaia 5).

11) Altre informazioni

Anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2428, comma III e IV del Codice civile, si evidenzia quanto segue:

- nel corso del 2021 non sono stati sostenuti costi per le attività di ricerca e sviluppo;
- la Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione:
 - non possiede azioni proprie né azioni o quote della Società controllante, né in nome proprio né per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
 - nel corso del 2021 non ha acquistato o alienato azioni proprie né azioni o quote della Società controllante, né in nome proprio né per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
 - non ha utilizzato strumenti finanziari;
 - non ha istituito sedi secondarie.

La liquidazione *ex lege* della Stretto di Messina S.p.A. è stata assegnata – sempre in attuazione di specifiche norme di legge – ad un Commissario Liquidatore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Collegio Sindacale – organo che permane nel corso della liquidazione – esercita l'attività di controllo di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

La società di revisione esercita invece le attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del Codice civile ed all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Le informazioni relative alla composizione e alla durata degli "Organi sociali" sono riportate nel paragrafo iniziale cui si rinvia.

12) Informativa ai sensi degli articoli 2497 bis e ter del Codice civile

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi degli articoli 2497 *bis*, comma 5, e 2497 *ter* del Codice civile, si segnala che l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da ANAS S.p.A. e che non ha comportato influenza rilevante sulle decisioni adottate dalla Società nella gestione dell'attività svolta nel corso del 2021.

13) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Successivamente al 31 dicembre 2021 non vi sono fatti di rilievo da segnalare.

14) Evoluzione prevedibile della gestione liquidatoria - Rischi e incertezze

In relazione a tutto quanto sopra esposto, anche con riferimento all'art. 2428, comma I e comma III punto 6) del codice civile, si segnala che, allo stato non sono prevedibili in modo certo tempi definiti per la chiusura della procedura di liquidazione in quanto è essenzialmente correlata ai complessi e articolati contenziosi di cui si è trattato nel precedente paragrafo 4). In merito i legali della Società hanno segnalato che non è possibile effettuare previsioni in ordine all'esito.

Con riferimento ai rischi finanziari, la Società non ha fatto ricorso a strumenti finanziari di cui all'art. 2428 punto 6-bis del c.c. (futures, options, swaps, forwards, o assimilabili). Inoltre non si è proceduto alla determinazione degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari della Società in considerazione delle peculiari caratteristiche gestionali della stessa e del loro irrilevante contributo alla comprensione della situazione societaria e dell'andamento e del risultato della gestione.

Con riferimento specifico all'emergenza sanitaria in atto, non sono previsti impatti sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società.

15) Conclusioni sulla chiusura del Bilancio 2021

Signori Azionisti,

si sottopone al Vostro esame il “Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021” costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa.

I documenti di bilancio sono corredati dall’attestazione, da parte del Commissario Liquidatore e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, circa l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il risultato economico evidenzia un utile di esercizio di Euro 47.095, costituito dalla differenza tra la somma dei proventi finanziari (Euro 579.595) e di altri ricavi e proventi (Euro 1.138), al netto dei costi di competenza dell’esercizio (Euro 533.476) e delle imposte dell’esercizio (Euro 162).

In conclusione, si invitano gli Azionisti:

- a) ad approvare il Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021 corredato dalla presente Relazione sulla gestione;
- b) a destinare l’utile di esercizio di Euro 47.095:
 - a riserva legale pari al 5 %: Euro 2.355
 - al nuovo esercizio per la differenza: Euro 44.740

* * * * *

Si ricorda che, facendo richiamo al rinvio deliberato dall’Assemblea del 30 marzo 2021, sarà altresì sottoposto all’Assemblea ordinaria degli Azionisti l’argomento concernente la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale - per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 - secondo le competenze regolate dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 17 dicembre 1971, n. 1158 (e s.m.i.) recepito nell’articolo 32 dello Statuto sociale.

In relazione alla suddetta ricostituzione del Collegio Sindacale, l’Assemblea dovrà deliberare sulla determinazione del compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo e al Presidente.

Roma, 23 febbraio 2022

Stretto di Messina S.p.A. in liq.
Il Commissario Liquidatore
Vincenzo Fortunato

Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione STATO PATRIMONIALE ATTIVO (importi espressi in unità di euro)	Bilancio al 31/12/2021	Bilancio al 31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
ALTRI BENI MATERIALI		
4) altri beni:		
Macchine ufficio elettroniche	1.880	
BENI IN CONCESSIONE:		
5) immobilizzazioni in corso e acconti:		
Ponte sullo Stretto di Messina	312.355.663	312.355.663
Totale immobilizzazioni materiali	312.357.543	312.355.663
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) crediti:		
d-bis) verso altri	20.658.021	20.658.000
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>20.658.021</i>	<i>20.658.000</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totale immobilizzazioni finanziarie	20.658.021	20.658.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	333.015.564	333.013.663
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II) CREDITI		
5-bis) crediti tributari	4.339.964	4.043.853
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>4.339.964</i>	<i>4.043.853</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5-quater) verso altri	2.021.796	2.018.666
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	<i>2.021.796</i>	<i>2.018.666</i>
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totale crediti	6.361.760	6.062.519
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	114.925.383	114.988.575
3) denaro e valori in cassa	506	821
Totale disponibilità liquide	114.925.889	114.989.396
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	121.287.649	121.051.915
D) RATEI E RISCONTI	116.351	416.146
TOTALE ATTIVO	454.419.564	454.481.724

Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione STATO PATRIMONIALE PASSIVO (importi espressi in unità di euro)	Bilancio al 31/12/2021	Bilancio al 31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	383.179.794	383.179.794
IV) Riserva legale	350.328	342.533
VI) Altre riserve:		
Versamento soci in c/capitale	2.762.701	2.762.701
VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	2.572.875	2.424.769
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	47.095	155.902
Rettifiche di liquidazione	(2.853.111)	(2.950.939)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	386.059.682	385.914.760
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	25.087	25.087
4) altri	5.000.000	5.000.000
per costi ed oneri di liquidazione	15.803	113.631
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.040.890	5.138.718
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
7) debiti verso fornitori	24.460.363	24.559.324
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	24.460.363	24.559.324
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	0	0
11) debiti verso controllanti	93.717	108.256
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	93.717	108.256
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	0	0
14) altri debiti	266.343	262.097
<i>esigibili entro 12 mesi</i>	266.343	262.097
<i>esigibili oltre 12 mesi</i>	0	0
TOTALE DEBITI	24.820.423	24.929.677
E) RATEI E RISCONTI	38.498.569	38.498.569
TOTALE PASSIVO	454.419.564	454.481.724

Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione		
CONTO ECONOMICO	2021	2020
(importi espressi in unità di euro)		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) altri ricavi e proventi	1.138	
Totale valore della produzione	1.138	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	267	668
7) per servizi	450.940	710.482
8) per godimento di beni di terzi	77.621	79.293
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle svalutazioni materiali	209	
14) oneri diversi di gestione	4.439	6.542
Totale costi della produzione	533.476	796.985
Differenza tra valore e costi della produzione	(532.338)	(796.985)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) altri proventi finanziari:	625.976	1.005.410
<i>d) proventi diversi:</i>		
<i>interessi e commissioni da altri e proventi vari</i>	625.976	1.005.410
17) interessi e altri oneri finanziari	46.381	43.578
<i>interessi e commissioni ad altri ed oneri vari</i>	46.381	43.578
Totale proventi ed oneri finanziari	579.595	961.832
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte	47.257	164.847
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a) correnti	162	8.945
Totale imposte sul reddito d'esercizio	162	8.945
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	47.095	155.902

Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione RENDICONTO FINANZIARIO (importi espressi in unità di euro)	2021	2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita dell'esercizio)	47.095	155.902
Imposte sul reddito	162	8.945
Interessi passivi/(attivi)	(579.595)	(961.832)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(532.338)	(796.985)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti al fondo TFR	0	0
Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	209	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>209</i>	<i>0</i>
2. Flusso finanziario prime delle variazioni del capitale circolante netto	(532.129)	(796.985)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti verso controllanti	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti tributari	(296.111)	(256.058)
Decremento/(incremento) degli altri crediti	(3.130)	1.229
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	299.795	(184.859)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(98.961)	(78.158)
Incremento/(decremento) dei debiti verso controllanti	(14.539)	8.744
Incremento/(decremento) dei debiti tributari	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) degli altri debiti	4.246	0
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(108.700)</i>	<i>(509.102)</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(640.829)	(1.306.087)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi (passivi)/attivi	579.595	961.832
(Imposte sul reddito)	(162)	(8.945)
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>579.433</i>	<i>952.887</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	(61.396)	(353.200)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni immateriali	0	0
(Investimenti) in immobilizzazioni materiali	(2.090)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali	0	0
(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	(21)	755
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.111)	755
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	(63.507)	(352.445)
Disponibilità liquide a inizio periodo	114.989.396	115.341.841
Disponibilità liquide a fine periodo	114.925.889	114.989.396

STRETTO DI MESSINA S.P.A. in liquidazione
NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

CRITERI DI REDAZIONE

Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021 della Stretto di Messina S.p.A. in liq. (SdM) è stato redatto secondo le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015) con cui è stata data attuazione alla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio ed ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Con detto D. Lgs. sono state previste, a partire dal 1° gennaio 2016, rilevanti novità in materia di applicazione dei nuovi principi contabili nazionali.

Tanto premesso il bilancio in oggetto è stato elaborato in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità - O.I.C. - e dai Principi Contabili emessi dal medesimo O.I.C., come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio.

Il presente Bilancio è stato redatto tenendo conto, in particolare, del Principio contabile OIC 5 "Bilanci di Liquidazione" applicabile, per l'appunto, ad una impresa in liquidazione.

Le **finalità** del "bilancio di liquidazione" sono strettamente legate alla funzione economica e giuridica della liquidazione, che è quella della trasformazione in moneta delle attività, dell'estinzione delle passività e della distribuzione fra i soci dell'attivo netto residuo. Infatti, dopo lo scioglimento della società il patrimonio sociale non è più uno "strumento" destinato ad attuare la produzione, ma diviene un complesso eterogeneo di beni "destinati alla realizzazione ed alla divisione". Questa peculiare destinazione del patrimonio aziendale influenza ovviamente anche i criteri da impiegare per la valutazione dei suoi elementi attivi e passivi.

Le **attività e le passività** sono costituite da quelle previste nel bilancio iniziale di liquidazione, oltre alle nuove attività e passività eventualmente accertate dal liquidatore nei periodi successivi all'inizio della gestione liquidatoria.

La Nota integrativa ha la funzione di fornire l'analisi e, ove necessario, l'interpretazione dei dati esposti, anche in nesso con le insorgenze che potrebbero riguardare il patrimonio sociale e contiene le informazioni richieste dall'articolo 2427 del Codice civile. Inoltre, vengono rese le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del documento contabile. In essa viene illustrata l'adozione dei criteri liquidatori di valutazione e viene fornita giustificazione degli stanziamenti effettuati al *Fondo per costi ed oneri di liquidazione* previsto dall'OIC 5 e della relativa movimentazione.

Si fa presente che, a motivo dello stato di liquidazione, come prevede il Principio Contabile OIC 5, viene meno la tradizionale distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante, in considerazione del fatto che tutti i beni ed i crediti della Società sono destinati al realizzo nel più breve tempo possibile.

Tuttavia, il medesimo OIC 5 individua l'opportunità di continuare ad utilizzare, anche durante il periodo liquidatorio, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del c.c..

Pertanto, per esigenze di chiarezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nonché per agevolare la comparabilità dei dati, SdM ha mantenuto gli stessi schemi di bilancio, in continuità rispetto ai precedenti esercizi.

Lo Stato patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario (previsto dall'art. 2425-ter del c.c.) sono stati redatti in unità di Euro, mentre la Nota Integrativa è stata redatta in migliaia di Euro come previsto dall'art. 2423, comma VI, del Codice civile.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Come in precedenza accennato, il presente Bilancio è stato redatto in conformità al dettato del Principio Contabile OIC 5 "Bilanci di Liquidazione", applicabile ad una impresa in liquidazione.

Ai sensi dell'OIC 5 tutti i bilanci di liquidazione, sono "bilanci straordinari", che hanno finalità e criteri di redazione diversi da quelli propri del bilancio ordinario d'esercizio.

Ai bilanci di una società in liquidazione non sono più applicabili infatti i c.d. "postulati di bilancio" cui all'articolo 2423-bis del c.c. né i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del c.c.

Peraltro, anche ai bilanci di liquidazione si applicano le c.d. "*clausole generali*" di bilancio previste dall'articolo 2423, comma II, del c.c.. Si tratta in particolare dell'obbligo di:

1. redazione del bilancio secondo "chiarezza" e;
2. rappresentazione "veritiera" e "corretta" delle relative informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche.

I criteri di liquidazione utilizzati per la redazione del bilancio prevedono:

- per le attività: il probabile valore di realizzo (conseguibile entro un termine ragionevolmente breve);
- per le passività: il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi.

Con riferimento a tali criteri, infatti, il paragrafo 2.3 dell'OIC 5 prevede che l'abbandono dei "criteri di funzionamento" propri del bilancio d'esercizio ed il passaggio ai "criteri di liquidazione" debba realizzarsi a partire dalla data di inizio della gestione liquidatoria.

Valutazioni sulla recuperabilità dei costi sostenuti relativamente all'Investimento Principale e sul diritto indennitario in favore della Società in conseguenza della caducazione ex lege della Convenzione con il MIT

Sulla base dello stato dei contenziosi, di cui si è resa informativa nella Relazione sulla gestione (v. paragrafo 4), in continuità con le valutazioni effettuate nei precedenti bilanci, tenendo anche conto degli approfondimenti svolti in materia dalla Società e dei pareri a suo tempo acquisiti, si ritiene pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale; ciò in quanto:

- (i) SdM ha promosso un'azione di risarcimento del danno nei confronti del Contraente Generale (e dei suoi soci considerati solidalmente responsabili) a motivo dell'illegittimo recesso esercitato, come meglio illustrato nella Relazione sulla Gestione;
- (ii) SdM ritiene comunque di aver diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 34-*decies* della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, a seguito della caducazione *ex lege* del rapporto concessorio;
- (iii) anche qualora il citato art. 34-*decies* fosse dichiarato illegittimo per una pronuncia di incostituzionalità o per effetti equivalenti: a) si dovrebbe applicare il robusto sistema di «garanzie» economico-finanziarie assicurato dalla Convenzione del 2003 (e s.m.i.) tra la Società e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vigente fino all'entrata in vigore del 34-*decies*; o b) non potrebbe che applicarsi l'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 (già art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006 ora abrogato).

In relazione al punto (ii), va precisato che, come si evince dai pareri legali acquisiti, l'obbligo indennitario di cui al comma 3 dell'art. 34 *decies*, risulta applicabile a tutti i rapporti contrattuali in essere - sia «a valle» sia «a monte» - facenti capo alla Società, travolti dall'applicazione di quanto previsto dal citato art. 34-*decies*.

L'indennizzo dovrà pertanto essere quantificato, tenendo in debita considerazione che in proposito:

- il comma 3 della Norma stabilisce che tale indennizzo è “*costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite, maggiorato del 10 per cento*”;
- SdM, in adempimento degli obblighi di Convenzione, ha svolto al proprio interno la progettazione di massima e preliminare ed ha altresì acquisito da terzi attività progettuali inerenti l'Opera da realizzare, facendole proprie, nonché attività di studio finalizzate alla progettazione dell'Opera;
- a SdM spetterà il pagamento di un indennizzo per tali attività (comprensivo della maggiorazione del 10%), in quanto svolte dalla Società in adempimento degli obblighi di convenzione e non più fruibili in conseguenza della caducazione *ex lege* della concessione.

Pertanto, può confermarsi che la piena recuperabilità di tale attivo patrimoniale a seguito della caducazione del rapporto di concessione intervenuto per effetto dell'applicazione dell'art. 34-*decies* è anche conseguenza delle disposizioni della stessa

norma che prevede «*a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa*» inerente la caducazione (anche) della concessione stessa «*esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto*» (Art. 34-*decies*, comma 3).

Coerentemente con tale disposizione, la Società, quindi, con nota del 14 novembre 2013, ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta di indennizzo di cui all'art. 34-*decies*, commisurato all'importo delle prestazioni rese dalla Società per la realizzazione del Ponte in adempimento alla Convenzione di concessione, pari ad € 312.355.662,89, al netto dei contributi già percepiti per € 17.840.568,99, incrementato del 10% dell'importo stesso, pari € 31.235.566,29, quindi per l'importo complessivo di € 325.750.660,19.

Infine, in relazione al punto (iii) va considerato che anche qualora non operasse più l'art. 34-*decies*, o si dovrebbero applicare le precise regole e «garanzie» economico-finanziarie stabilite dalla Convenzione del 2003 (e s.m.i.) o l'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 (già art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006 ora abrogato) disciplinante i casi di risoluzione del rapporto di concessione e di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse e per inadempimento del soggetto concedente.

Infatti, prima dell'entrata in vigore dell'art. 34 *decies*, la Società godeva, nell'ambito della disciplina di Convenzione di Concessione, di un robusto sistema di garanzie economico-finanziarie posto a presidio del recupero degli "Investimenti" effettuati. Si ritiene che tale sistema di garanzie sia stato sostituito dalle regole indennitarie "calmierate" previste dall'art. 34-*decies*, anche perché ipotizzare che tale norma abbia annullato i diritti legittimamente maturati in capo alla Società rappresenta un teorema privo di postulati logici e coerenti, non potendosi ragionevolmente negare alla Società, anche ai sensi di interpretazioni costituzionalmente orientate della disciplina, qualsiasi riconoscimento economico in conseguenza della caducazione intervenuta ex lege, anche con riferimento alla tutela dei terzi creditori.

Tuttavia, per ragioni conservative (o, se si vuole, di prudenza) SdM non ha per ora ritenuto di iscrivere tra le attività patrimoniali il diritto all'indennizzo del 10% previsto dall'art. 34-*decies*.

Infine, si fa presente che la realizzabilità del valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale trova altresì conferma nell'atto di indirizzo del 12 settembre 2013 con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno emanato le linee guida per la liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. prescrivendo, tra l'altro, che queste siano «...*improntate ad economicità, efficacia ed efficienza nonché alla salvaguardia e alla migliore valorizzazione e realizzazione delle attività...*» ed invitando la Società ad adottare «... *le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi.*».

Tali prescrizioni sono state pienamente attuate dal Commissario Liquidatore anche con la costituzione, a gennaio 2020, nel giudizio dinanzi alla Corte di appello di Roma promosso dal Contraente Generale e, a dicembre 2020, nel giudizio riassunto dal Project Management Consultant (PMC) dinanzi al Tribunale di Roma, nei quali la Società ha resistito formulando anche domande giudiziali in via riconvenzionale e subordinata.

In merito alla diversificata situazione di tali contenziosi, si fa richiamo all'informativa resa nella Relazione sulla gestione (v. paragrafo 4) a corredo del presente Bilancio.

Pertanto, sulla base del quadro giudiziario illustrato, restano ferme le valutazioni sopra esposte, in continuità con quanto già rappresentato nei precedenti bilanci.

Valutazioni circa l'eventuale insorgenza di passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti della Società

In continuità con le valutazioni effettuate a suo tempo dagli amministratori uscenti, confermate dal Commissario Liquidatore all'apertura della liquidazione societaria e tenute ferme anche per il presente bilancio per le motivazioni sopra richiamate, non sono stati effettuati accantonamenti addizionali con riferimento all'eventuale insorgenza di ulteriori passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti di SdM, ed in particolare per quanto attiene "agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione" dell'art. 34 *decies*, commi 10 e 11. Tali indennizzi, infatti, trovano tutti copertura nelle risorse pubbliche individuate dalla normativa stessa, come confermato dall'avvenuta erogazione dell'indennizzo spettante al Monitore ambientale effettuata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2015, di cui si è riferito nel bilancio 2015. Si rimanda al riguardo anche a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione al Bilancio in oggetto (paragrafi 3 e 8d). A tale riguardo si fa richiamo all'informativa resa nella Relazione sulla gestione al Bilancio in oggetto (v. paragrafo 4c) in merito alla sentenza della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11 dicembre 2019. Tale sentenza ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 e comma 8 del Decreto Legge 187/2012, poi trasfuso nell'art. 34 *decies* del D.L. 179/2012, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Resta pertanto confermata la legittimità dell'indennizzo previsto dal comma 3 dell'art. 34 *decies*, "costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto".

A considerazioni sostanzialmente analoghe si ritiene debba pervenirsi per tutte quelle eventuali pretese di carattere indennitario o risarcitorio che venissero avanzate da terzi interessati dai procedimenti di carattere urbanistico o espropriativo, segnatamente in relazione alla intervenuta reiterazione dei vincoli preordinati agli espropri che non potranno essere avviati, ovvero alle procedure prodromiche alla dichiarazione di pubblica utilità che si sono dovute necessariamente interrompere a seguito della caducazione *ex lege* di tutti i rapporti di concessione, di convenzione e contrattuali stipulati dalla Società.

Peraltro si richiama il comma 213 dell'art. 1 Legge 24/12/2012 n. 228 che recita: "*Al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.a. Ulteriori risorse, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro, sono destinate alla medesima finalità, a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*".

Tale dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2013 è stata poi ridotta di Euro 235 milioni di euro dall'art. 18, comma 13, del decreto legge 69 del 21 giugno 2013. Con detto articolo è stato, infatti, istituito, nello stato di previsione del MIT, un Fondo per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, nell'ambito delle misure per il rilancio delle infrastrutture.

Di seguito sono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili astrattamente applicabili in via generale e adottati da SdM limitatamente alle voci di interesse.

Immobilizzazioni materiali

Le *immobilizzazioni di altri beni* includono le spese sostenute per l'acquisto nell'esercizio di n. 2 pc portatili al netto dell'ammortamento effettuato nell'esercizio. Sono iscritte al costo storico al netto del fondo di ammortamento.

Le *immobilizzazioni in corso ed acconti* includono i costi sostenuti per lo svolgimento di prestazioni di servizi specificamente attribuibili alle attività oggetto del programma di realizzazione del Ponte, oltretutto a parte dei costi di struttura sino al 14 maggio 2013, data di inizio della procedura liquidatoria.

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti sono iscritti al valore presunto di realizzo.

I crediti verso lo Stato per contributi sono stati iscritti nel momento in cui si è determinato il titolo giuridico a vantare il credito ed il loro ammontare è ragionevolmente determinabile. I contributi pubblici sono stati rilevati in contropartita tra i risconti passivi.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore di estinzione. Di questi debiti, sui quali normalmente non vengono corrisposti interessi, è esposto in bilancio il valore nominale, aumentato dell'importo delle eventuali spese che si prevede di dover sostenere per il loro pagamento (es.: spese bancarie per il pagamento di tratte o cambiali o fatture).

Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni ed i debiti non sono assistiti da garanzie reali su beni sociali. Non sono registrati né debiti né crediti in valuta.

Conti e depositi bancari attivi

Sono valutati al valore nominale ed esposti al lordo degli interessi maturati alla data di riferimento del bilancio.

Denaro ed altri valori esistenti in cassa

Trattandosi di valori "liquidi" non si fa luogo ad una vera e propria valutazione ma solo alla "numerazione" degli stessi.

Ratei e risconti

I risconti vengono iscritti all'attivo o al passivo del bilancio per evitare che quote di costi o ricavi rilevati anticipatamente, ma di competenza di futuri esercizi, influiscano sulla determinazione del reddito dell'esercizio in corso.

Essi sono stati determinati in base alla competenza temporale dei componenti positivi e negativi di reddito cui si riferivano.

Il risconto attivo, nell'aspetto patrimoniale rappresenta un credito per servizi già pagati ma non ancora usufruiti. Se questo credito si ritiene irrecuperabile, il corrispondente valore sarà annullato.

I risconti passivi vanno annullati quando corrispondono a debiti di servizi per ricavi già incassati e che si può fondatamente ritenere che la società non sarà chiamata a restituire.

I ratei sono invece veri e propri crediti o debiti pecuniari, corrispondenti a ricavi e costi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma che saranno materialmente incassati e pagati nel successivo esercizio. Per essi si pongono i medesimi problemi che riguardano i crediti e debiti in generale.

I contributi pubblici sono iscritti in questa voce e avrebbero dovuto essere rilasciati a conto economico a partire dall'inizio dell'ammortamento dei cespiti, proporzionalmente allo stesso.

Modalità di rappresentazione delle rettifiche di liquidazione ed informazioni integrative

Le rettifiche di liquidazione, costituite dalle differenze fra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e passività (oltre che dai valori di eventuali nuove attività e passività prima non iscritte in bilancio) danno luogo ad un saldo che aumenta o diminuisce l'importo del patrimonio netto contabile non influenzando sul risultato economico del periodo di liquidazione.

Ai sensi dell'OIC 5, a seguito dell'iscrizione fra le passività del "Fondo per costi ed oneri della liquidazione", il patrimonio netto di liquidazione viene rettificato dell'importo di tale "Fondo".

Fondo per costi ed oneri di liquidazione

Natura e funzione

La funzione del Fondo - il cui stanziamento è richiesto dall'OIC 5 fra le poste del Bilancio Iniziale di Liquidazione - è quella di indicare l'ammontare dei costi ed oneri che si prevede di sostenere durante la liquidazione al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, il più delle volte parziale, di quei costi ed oneri.

Contenuto del Fondo

L'OIC 5 prevede, come regola generale che il Fondo per costi ed oneri di liquidazione accolga valori riferiti all'intera durata stimata della liquidazione. Ciò ovviamente non esclude che si possano adottare orizzonti diversi nelle circostanze concrete.

L'OIC 5 richiede inoltre di suddividere le stime dei costi e ricavi che concorrono alla formazione del Fondo per costi ed oneri di liquidazione per natura e per anno e, conseguentemente, di contabilizzare in coerenza i relativi utilizzi e rilasci.

In particolare, nel determinare in concreto il contenuto del Fondo per costi e oneri di liquidazione si deve tener conto del quadro normativo, in parte "speciale" (che vede alcune limitate deroghe alla disciplina civilistica) che regola la liquidazione di SdM.

Si richiama in particolare l'art. 34-*decies* della legge 221/2012 che prevede, tra l'altro, al comma 9, la nomina del Commissario Liquidatore e la conclusione delle operazioni liquidatorie entro un anno dalla nomina di questi. Tale ultima previsione è una prescrizione programmatica dettata da una norma speciale (e quindi in deroga alla normativa codicistica) che individua un termine sollecitatorio e non perentorio.

In questo quadro, al fine di:

1. tener adeguatamente conto della complessità e dell'articolazione delle problematiche della liquidazione di SdM le cui attività non sono realizzabili «sul mercato» e, nel caso di specie, sono soggette anche alle incertezze tipiche dei contenziosi amministrativi e ordinari in essere;
2. procedere concordemente, anche per quanto riguarda i risvolti di bilancio, al detto termine speciale ordinatorio di un anno;
3. soddisfare, al meglio delle informazioni disponibili, le clausole generali di bilancio (ex articolo 2423, comma 2, del c.c.) della *chiarezza* e della *rappresentazione veritiera e corretta* che si applicano anche alle società in liquidazione;

la Società ha scelto di limitare l'orizzonte temporale di riferimento della prima stima del Fondo per costi ed oneri di liquidazione ad un anno dall'inizio della gestione liquidatoria (il 14 maggio 2013), fin da subito dichiarando che il Fondo per costi ed oneri di liquidazione sarebbe stato aggiornato, ferme restando le modalità di trattamento stabilite dall'OIC 5, qualora la liquidazione si fosse protratta oltre.

Questa scelta iniziale, che SdM intende confermare anche nel presente bilancio ed in quelli futuri, tenuto anche conto degli specifici pareri acquisiti, è infatti conforme all'OIC 5 e:

1. consente di procedere concordemente, anche per quanto riguarda i risvolti di bilancio, con la stessa norma ordinatoria di un anno che continua a sollecitare il Commissario Liquidatore «a fare presto», almeno per quanto riguarda l'attività di stretta, personale, pertinenza;
2. si presenta comparativamente più flessibile ed è, per molti aspetti, geneticamente più conservativa (o, se si vuole, prudente) in quanto consente nel tempo, tra l'altro, tempestivi adeguamenti delle stime di recupero del valore degli Investimenti;
3. nel complesso, meglio consente di rappresentare dinamicamente con «*chiarezza*» e in modo «*veritiero e corretto*» la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SdM, tanto più se accompagnata da un'ampia e adeguata *informativa* di bilancio sulle ragioni e gli effetti delle scelte effettuate.

Tutte le componenti reddituali che non è possibile prevedere nell'*an* al momento di redazione del bilancio, o che non è possibile quantificare in modo attendibile non sono state iscritte. Se si tratta di partite significative è stata fornita un'adeguata descrizione nella presente Nota integrativa a commento del Fondo.

Costi ed oneri iscritti nel Fondo

In concreto si tratta di debiti ed altre passività relativi ai costi di gestione relativi alla procedura liquidatoria (costi per le risorse che operano per la liquidazione, compensi organi sociali, spese legali e oneri generali di struttura).

Proventi iscritti nel Fondo

In concreto si tratta di interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari in essere alla data di inizio della liquidazione e di recuperi costi vari.

Modalità di movimentazione del Fondo

Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione figura distintamente fra le passività del bilancio iniziale di liquidazione e fra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione. Ai sensi dell'OIC 5, la sua contropartita non è iscritta nel conto economico ma è, invece, compresa nel conto "Rettifiche di liquidazione" (imputata al Patrimonio Netto).

Tutte le informazioni sulla sua entità e sulla sua dinamica si desumono, dunque, dalla nota integrativa dei bilanci intermedi di liquidazione. Nella nota integrativa dei bilanci di liquidazione, viene compilata, all'uopo, una tabella riepilogativa di dettaglio con le opportune informazioni. In tal modo è possibile tenere conto della dinamica del Fondo nei vari esercizi di durata della liquidazione.

Correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione

Per rispettare il principio di chiarezza del bilancio di cui all'art. 2423 c.c., che vale anche per i bilanci intermedi di liquidazione, nel conto economico di tali bilanci sarà necessario iscrivere i costi ed oneri di liquidazione ed i proventi di liquidazione man mano che vengono rilevati, in base ai criteri sulla competenza economica.

L'importo complessivo annuale dei costi ed oneri rilevati sarà poi neutralizzato da apposite voci del conto economico inserita come componenti reddituali positivi, per un importo pari a quello stanziato per quei costi ed oneri. Analogamente, l'importo dei proventi sarà neutralizzato da apposite voci inserite come componenti reddituali negativi.

Per differenza fra gli importi effettivi dei costi/oneri e proventi e gli utilizzi del Fondo si avranno delle eccedenze negative/positive che influiranno sul risultato economico dell'esercizio.

Fondi per rischi ed oneri

Sono stati stanziati in bilancio al fine di coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali alla data di chiusura del periodo non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli accantonamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi disponibili.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Corrisponde al debito maturato nei confronti dei dipendenti [di cui SdM è priva] determinato in conformità ai dettami dell'art. 2120 del Codice civile ed a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e contrattuali ed è soggetto a rivalutazione.

Valore della produzione

Di seguito alle voci riepilogate nel valore della produzione è stata iscritta un'apposita voce con segno negativo con la seguente denominazione "Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione". Di seguito è stato iscritto il saldo fra il valore della produzione e l'utilizzo del fondo, che fornisce l'importo netto.

Costi della produzione

Di seguito alle voci riepilogate fra i Costi della produzione è stata iscritta, con segno negativo, un'apposita voce con la seguente denominazione "Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione". Di seguito è stato iscritto il saldo fra il totale costi della produzione e l'utilizzo del fondo, che fornisce l'importo netto che grava sul risultato economico dell'esercizio.

Proventi ed oneri finanziari

All'interno di tale sezione sono stati iscritti in apposita voce gli utilizzi del "Fondo per costi ed oneri di liquidazione" riguardanti i proventi ed oneri finanziari che previsti, sono iscritti nel Fondo. Successivamente è stato indicato l'importo netto.

Imposte

Le imposte sono determinate sulla base di una valutazione degli oneri di imposta da assolvere e sono calcolate secondo il principio di competenza economica sulla base delle aliquote fiscali in vigore. Il debito relativo alle imposte correnti a fine periodo è esposto nel passivo dello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta. L'eccedenza positiva è iscritta nell'attivo, nella voce "Crediti tributari".

Le imposte dovute per i redditi che si presume di conseguire durante la gestione di liquidazione sono comprese nell'importo complessivo dei costi ed oneri di liquidazione accantonati nello specifico Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Si commentano qui di seguito le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico espresse in migliaia di euro e comparate con quelle del precedente esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2021	31/12/2020
	333.016	333.014

B.II) Immobilizzazioni materiali	31/12/2021	31/12/2020
	312.358	312.356

Tale voce si è incrementata per la sostituzione di n. 2 computer. Le altre poste sono invariate rispetto allo scorso esercizio; sono costituite dalle immobilizzazioni in corso e acconti dei beni in concessione riferite ai costi sostenuti e capitalizzati al 14 maggio 2013 in attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Concessione caducata ex lege 221/2012, di cui si è trattato nella parte sui criteri di valutazione.

Il Commissario Liquidatore, in continuità con il bilancio del precedente esercizio, tenuto anche conto di quanto indicato nei pareri a suo tempo rilasciati da professionisti indipendenti, ha ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale: si veda a questo proposito quanto precedentemente illustrato.

B.III) Immobilizzazioni finanziarie	31/12/2021	31/12/2020
	20.658	20.658

Risultano sostanzialmente invariate rispetto allo scorso esercizio e sono costituite da Crediti verso lo Stato riferiti alla quota capitale del contributo per la progettazione preliminare dell'opera, assegnato alla Società con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2004 e registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2005 (vedasi al riguardo quanto illustrato nella Relazione sulla gestione al bilancio in oggetto, paragrafo 7a).

C) ATTIVO CIRCOLANTE	31/12/2021	31/12/2020
	121.288	121.052

C.II) CREDITI	31/12/2021	31/12/2020
	6.362	6.063

I crediti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, evidenziano un aumento di €/migliaia 299 e sono così composti:

Relativamente alla loro ripartizione secondo l'area geografica, si evidenzia che i suddetti crediti sono tutti vantati verso soggetti nazionali. Nel dettaglio sono così costituiti:

C.II.5bis) Crediti tributari	31/12/2021	31/12/2020
	4.340	4.044

Nel dettaglio sono così costituiti:

Crediti tributari	Al 31/12/2020	Variazione	Al 31/12/2021
Erario conto IRES	3.855	289	4.144
Erario ritenute irpef	0	1	1
Erario conto IVA	189	7	196
Totale	4.044	296	4.340

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati rimborsi di crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre si è proceduto al parziale utilizzo del credito IVA del precedente esercizio, in compensazione di altre imposte dovute, per €/migliaia 56.

Alla data di chiusura dell'esercizio i crediti tributari sono così costituiti:

L' "Erario conto IRES":

- imposte sui redditi degli esercizi dal 2012 al 2020 di cui è stato chiesto il rimborso e relativi interessi per €/migliaia 3.920;
- ritenute d'acconto subite dell'esercizio 2021 per €/migliaia 223.

L' "Erario conto IVA":

- residuo IVA a credito dell'esercizio 2020 riportata in compensazione per €/migliaia 133;
- IVA a credito maturata nell'esercizio 2021 per €/migliaia 63.

Relativamente al credito per le imposte sul reddito del presente esercizio, si evidenzia che tale importo è costituito dal credito per le ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi bancari incassati nell'esercizio (€/migliaia 223), al netto della quota di competenza dell'esercizio per IRES (€/migliaia 0,2).

C.II.5-quater) Verso altri	31/12/2021	31/12/2020
		2.022

Nel dettaglio sono così costituiti:

Crediti verso altri	AI 31/12/2020	Variazione	AI 31/12/2021
Ministero Infrastrutture e Trasporti - contributo Cannitello	1.705	0	1.705
Ministero Infrastrutture e Trasporti - cause espropri	313	0	313
Enti previdenziali	0	0	0
Crediti verso altri	1	3	4
Totale	2.019	3	2.022

Si riferiscono principalmente a crediti vantati nei confronti del MIT.

Il credito relativo al contributo per la realizzazione della Variante di Cannitello ammonta a fine esercizio ad €/migliaia 1.705; è costituito dalla differenza tra il totale dei costi complessivi sostenuti per la realizzazione dell'Intervento pari ad €/migliaia 20.394 e le 11 rate annuali (dal 2007 al 2017) incassate per un importo complessivo di €/migliaia 18.689.

Il credito relativo alle cause per espropri ammonta ad €/migliaia 313; è costituito dagli importi pagati a titolo di indennizzo risarcitorio a seguito di due sentenze emesse dalla Corte di Appello Civile di Messina a fronte di pretese avanzate da terzi interessati dai procedimenti di carattere espropriativo in relazione alla intervenuta reiterazione dei vincoli preordinati agli espropri.

C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	31/12/2021	31/12/2020
	114.926	114.989

Nel dettaglio si sono così movimentate:

Disponibilità liquide	Al 31/12/2020	Variazione	Al 31/12/2021
Depositi bancari	114.988	(63)	114.925
Denaro e Valori in cassa	1	0	1
Totale	114.989	(63)	114.926

La diminuzione delle disponibilità è determinata sostanzialmente dal pagamento dei costi per servizi e forniture sostenuti per l'ordinaria gestione societaria, al netto dell'incasso dei proventi finanziari determinati dalla gestione finanziaria delle disponibilità.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	31/12/2021	31/12/2020
	116	416

Sono così costituiti:

Ratei e risconti attivi	Al 31/12/2020	Variazione	Al 31/12/2021
Ratei attivi			
Interessi attivi su depositi bancari	411	(299)	112
Totale	411	(299)	112
Risconti attivi			
Canoni di locazione	1	0	1
Abbonamenti a pubblicazioni	2	0	2
Altri risconti	2	(1)	1
Totale	5	(1)	4
Totale complessivo	416	(300)	116

I "Ratei attivi" sono relativi a ricavi di competenza dell'esercizio, ma che saranno materialmente incassati nel successivo esercizio. Si riferiscono agli interessi attivi maturati alla data di chiusura dell'esercizio su quattro contratti di "time deposit" sottoscritti nel corso del 2021 e che scadranno nel corso del 2022.

I "Risconti attivi" sono relativi a costi sostenuti nel periodo, la cui competenza economica è da attribuirsi a periodi successivi. Si riferiscono sostanzialmente ad abbonamenti a pubblicazioni giuridiche e fiscali, canoni di locazione di macchine d'ufficio e altri costi di minore entità.

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	31/12/2021	31/12/2020
	386.060	385.914

Di seguito si riporta l'evoluzione dei mezzi propri degli ultimi tre esercizi:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserva legale	Versamento in conto aumento capitale	Utili (Perdite) portati a nuovo	Utile (Perdita) dell'esercizio	Rettifiche di liquidazione	Totale
Consistenza al 31/12/2018	383.180	329	2.762	2.173	0	(3.055)	385.389
Variazioni del periodo 1/1/2019 - 31/12/2019							
<i>Destinazione del risultato di esercizio precedente:</i>							
°A riserva legale	0	0	0	0	0	0	0
°Al nuovo esercizio	0	0	0	0	0	0	0
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0	0	0	0	76	76
Risultato del periodo	0	0	0	0	265	0	265
Consistenza al 31/12/2019	383.180	329	2.762	2.173	265	(2.979)	385.730

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserva legale	Versamento in conto aumento capitale	Utili (Perdite) portati a nuovo	Utile (Perdita) dell'esercizio	Rettifiche di liquidazione	Totale
Consistenza al 31/12/2019	383.180	329	2.762	2.173	265	(2.979)	385.730
Variazioni del periodo 1/1/2020 - 31/12/2020							
<i>Destinazione del risultato di esercizio precedente:</i>							
°A riserva legale	0	13	0	0	(13)	0	0
°Al nuovo esercizio	0	0	0	252	(252)	0	0
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0	0	0	0	28	28
Risultato del periodo	0	0	0	0	156	0	156
Consistenza al 31/12/2020	383.180	342	2.762	2.425	156	(2.951)	385.914

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserva legale	Versamento in conto aumento capitale	Utili (Perdite) portati a nuovo	Utile (Perdita) dell'esercizio	Rettifiche di liquidazione	Totale
Consistenza al 31/12/2020	383.180	342	2.762	2.425	156	(2.951)	385.914
Variazioni del periodo 1/1/2021 - 31/12/2021							
<i>Destinazione del risultato di esercizio precedente:</i>							
°A riserva legale	0	8	0	0	(8)	0	(0)
°Al nuovo esercizio	0	0	0	148	(148)	0	0
Utilizzo fondo per costi ed oneri della liquidazione	0	0	0	0	0	98	98
Risultato del periodo	0	0	0	0	47	0	47
Consistenza al 31/12/2021	383.180	350	2.762	2.573	47	(2.853)	386.059

Relativamente alle singole componenti di patrimonio netto, come previsto dall'art. 2427 del Codice civile, vengono indicate nel seguente prospetto la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e la loro avvenuta utilizzazione negli ultimi tre esercizi:

Denominazione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale Sociale	383.180				
Riserva legale	350	B			
Versamenti in c/capitale	2.762	A, B, C	2.762		
Utili (perdite) portati a nuovo	2.573				
Utile (perdita) dell'esercizio	47				
Rettifiche di liquidazione	(2.853)				
Totale	386.059		2.762	0	
Quota non distribuibile			0		
Residuo quota distribuibile			2.762		

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

A.I) Capitale Sociale	31/12/2021	31/12/2020
	383.180	383.180

Risulta invariato rispetto all'esercizio precedente ed è così composto:

Azionisti	Azioni sottoscritte	Valore nominale	% di possesso
ANAS S.p.A.	60.779.760	313.623.561,60	81,848%
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	9.653.755	49.813.375,80	13,000%
Regione Calabria	1.913.116	9.871.678,56	2,576%
Regione Siciliana	1.913.019	9.871.178,04	2,576%
Totale	74.259.650	383.179.794,00	100,000%

A.IV) Riserva legale	31/12/2021	31/12/2020
	350	342

La riserva si è formata nell'esercizio 2001 per effetto della conversione del Capitale Sociale in euro e si è incrementata con la destinazione del 5% negli esercizi in cui sono stati conseguiti utili. L'aumento, rispetto allo scorso esercizio, è dovuto alla destinazione della quota legale dell'utile conseguito nell'esercizio 2020, come da delibera dell'Assemblea Ordinaria del 30 marzo 2021.

A.VI) Altre riserve	31/12/2021	31/12/2020
	2.762	2.762

Si riferiscono al residuo dei versamenti in conto capitale effettuati pro-quota dagli azionisti negli anni 2002 e 2003, in attuazione della delibera dell'Assemblea che in data 15/11/2001 disponeva di fornire pro-quota alla Società i mezzi necessari a dar corso a quanto richiesto, con nota del 18/09/2001, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A.VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	31/12/2021	31/12/2020
	2.573	2.425

Tale voce accoglie l'imputazione degli utili conseguiti in esercizi precedenti e portati a nuovo. L'aumento, rispetto allo scorso esercizio, è dovuto alla destinazione della quota residua dell'utile dell'esercizio 2020, al netto di quanto assegnato a riserva legale, come da delibera dell'Assemblea Ordinaria del 30 marzo 2021.

A.IX) Utile (perdita) dell'esercizio	31/12/2021	31/12/2020
	47	156

L'esercizio 2021 chiude in utile per effetto dei proventi della gestione finanziaria che sono risultati maggiori, nonostante la diminuzione della remunerazione delle disponibilità liquide, rispetto ai costi sostenuti per la gestione liquidatoria. Per effetto di tale risultato positivo non si è proceduto all'utilizzo del "fondo per costi ed oneri di liquidazione".

Rettifiche di liquidazione	31/12/2021	31/12/2020
	(2.853)	(2.951)

La voce è così costituita:

Rettifiche di liquidazione	Al 31/12/2020	Variazione	Al 31/12/2021
Svalutazione immobilizzazioni materiali: Terreni e Fabbricati	4	0	4
Svalutazione immobilizzazioni materiali: Impianti e Macchinario	128	0	128
Svalutazione immobilizzazioni materiali: Altri beni	44	0	44
Accantonamento al fondo per costi ed oneri di liquidazione	2.775	(98)	2.677
Totale	2.951	(98)	2.853

Ai sensi dell'OIC 5 "Bilanci di Liquidazione" le "Rettifiche di liquidazione", inizialmente apportate dal Commissario Liquidatore al momento della redazione del Bilancio Iniziale di Liquidazione al 14 maggio 2013, sono costituite dalle differenze tra i valori di funzionamento

ed i valori di liquidazione delle attività e delle passività e comprendono l'accantonamento effettuato al "Fondo per costi ed oneri di liquidazione". Per effetto dell'aggiornamento delle stime annualmente previsto nel caso del protrarsi delle operazioni liquidatorie, alla data di chiusura del presente bilancio risultano accantonati nel fondo i costi e gli oneri, al netto dei proventi, stimati fino al 14 maggio 2023.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	31/12/2021	31/12/2020
	5.041	5.139

Sono così composti:

Fondi per rischi ed oneri	AI 31/12/2020	Variazione	AI 31/12/2021
Trattamento di quiescenza e obblighi simili	25	0	25
Altri	5.000	0	5.000
Per costi ed oneri di liquidazione	114	(98)	16
Totale	5.139	(98)	5.041

B.1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	31/12/2021	31/12/2020
	25	25

Risulta invariato rispetto allo scorso esercizio ed è costituito dall'accantonamento dei contributi figurativi a carico del datore di lavoro relativi a due dipendenti posti in mobilità lunga, il primo nel 1995 (€/migliaia 8) ed il secondo nel 1999 (€/migliaia 17).

B.3) Altri	31/12/2021	31/12/2020
	5.000	5.000

Il fondo rimane invariato rispetto allo scorso esercizio ed è costituito per fronteggiare eventuali oneri derivanti da richieste formulate dai principali contraenti per prestazioni rese.

Non sono stati effettuati accantonamenti addizionali con riferimento all'eventuale insorgenza di ulteriori passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti di SdM, ed in particolare per quanto attiene "agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione" dell'art. 34 *decies* Legge 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012).

Ciò in quanto tali indennizzi, stante l'ampiezza del disposto del comma 10 dell'art. 34 *decies*, trovano tutti copertura nelle risorse pubbliche individuate nella Norma.

Ne è conferma l'avvenuta erogazione dell'indennizzo spettante al Monitore Ambientale effettuata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2015.

Allo stesso modo, anche in base alla legge, per quanto attiene alle pretese giudiziarie pervenute dagli ex principali Contraenti di SdM, si precisa che la Società non dovrà sostenere le eventuali passività derivanti da tali richieste illustrate nella Relazione sulla gestione, alla quale si fa rinvio.

Analoghe considerazioni valgono, in base alla legge, per le pretese avanzate da terzi relative ai vincoli preordinati all'esproprio per effetto del venir meno per SdM del proprio ruolo di autorità espropriante, a seguito della caducazione ex lege della Convenzione con il MIT.

Per costi ed oneri di liquidazione	31/12/2021	31/12/2020
	16	114

Nell'esercizio diminuisce di €/migliaia 98. Nel dettaglio si è così movimentato:

Fondo per costi ed oneri di liquidazione	Al 31/12/2020	Variazione	Al 31/12/2021
<i>Altri ricavi e proventi</i>			
Altri ricavi e proventi	0	0	0
Totale	0	0	0
<i>Costi della produzione</i>			
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3	0	3
Servizi	699	148	551
Godimento di beni di terzi	109	0	109
Oneri diversi di gestione	7	0	7
Totale	818	148	670
<i>Proventi e oneri finanziari</i>			
Altri proventi finanziari	(764)	(50)	(714)
Interessi e altri oneri finanziari	60	0	60
Totale	(704)	(50)	(654)
Totale fondo	114	98	16

In sede di elaborazione del Bilancio Iniziale di liquidazione si è ritenuto di dover limitare l'orizzonte temporale di riferimento della stima del Fondo ad un anno dall'inizio della gestione liquidatoria – avvenuta in data 14 maggio 2013 con l'entrata in carica del Commissario Liquidatore – e quindi sino al 14 maggio 2014, ferma restando la rideterminazione, con l'aggiornamento annuale di stime e tempistiche, con il protrarsi delle operazioni liquidatorie oltre il predetto termine che risulta ordinario / sollecitatorio, come già evidenziato in precedenza.

Per effetto del risultato d'esercizio positivo dovuto ai maggiori proventi finanziari conseguiti rispetto ai costi sostenuti per la gestione liquidatoria, nel presente bilancio, a differenza dei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, non si è proceduto all'utilizzo del fondo.

Per effetto del proseguimento delle azioni di contenimento dei costi, già avviate negli scorsi esercizi, si è proceduto invece ad un ulteriore utilizzo per l'adeguamento del fondo alla migliore stima possibile, sulla base degli elementi conoscitivi attuali, di tutti i costi ed oneri al netto dei proventi che verranno sostenuti fino al 14 maggio 2023.

D) DEBITI	31/12/2021	31/12/2020
	24.820	24.929

I debiti, nessuno dei quali assistito da garanzia reale, sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo. Evidenziano una diminuzione di €/migliaia 109 e sono così dettagliati:

Debiti	Al 31/12/2020	Variazione	Al 31/12/2021
Verso fornitori	24.559	(99)	24.460
Verso controllanti	108	(14)	94
Altri debiti	262	4	266
Totale	24.929	(109)	24.820

Nel dettaglio sono così costituiti:

D.7) Debiti verso fornitori	31/12/2021	31/12/2020
	24.460	24.559

Si riferiscono alle fatture ricevute e non ancora pagate, alle fatture da ricevere a fronte delle forniture e delle prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 ed alle ritenute per prefinanziamento e a garanzia infortuni sulle prestazioni fatturate dal Contraente Generale.

Evidenziano una diminuzione di €/migliaia 99 e sono così dettagliati:

Debiti verso fornitori	Al 31/12/2020	Variazione	Al 31/12/2021
Per fatture ricevute	22	1	23
Per fatture da ricevere	17.142	(100)	17.042
Ritenute per prefinanziamento	7.043	0	7.043
Ritenute a garanzia lavori	352	0	352
Totale	24.559	(99)	24.460

In particolare, si rappresenta che in questa voce sono iscritti €/migliaia 23.393 di debiti per prestazioni rese dal Contraente Generale e dal Project Management Consultant che, in base a quanto previsto dall'art. 34 *decies*, sono a carico delle finanze pubbliche.

Poiché non sono ancora definite le domande oggetto del contenzioso promosso sia dal Contraente Generale che dal Project Management Consultant si è ritenuto di mantenere il suddetto importo tra i debiti.

D.11) Debiti verso controllanti	31/12/2021	31/12/2020
	94	108

Si riferiscono ai debiti nei confronti della Società controllante Anas S.p.A. e sono così costituiti:

Debiti verso controllanti	Al 31/12/2020	Variazione	Al 31/12/2021
ANAS S.p.A.:			
Per fatture ricevute	34	(34)	0
Per fatture da ricevere	74	20	94
Totale	108	(14)	94

Sono così costituiti:

La voce “Per fatture da ricevere” è costituita dalle prestazioni di personale distaccato di cui non si è ancora ricevuta la fattura nonché dai canoni di sublocazione degli uffici di Roma

D.14) Altri debiti	31/12/2021	31/12/2020
	266	262

Nel dettaglio sono così costituiti:

Altri debiti	Al 31/12/2020	Variazione	Al 31/12/2021
Verso gli Organi sociali	20	(1)	19
Verso il Ministero Infrastrutture e Trasporti	202	0	202
Verso altri	40	5	45
Totale	262	4	266

Risultano invariati rispetto allo scorso esercizio e sono composti da:

- debiti verso gli organi sociali per emolumenti maturati al 31/12/2021 (€/migliaia 19);
- debiti verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il valore netto realizzato per la cessione dei beni strumentali facenti parte delle dismesse Reti di Monitoraggio Ambientale a suo tempo utilizzate nell’ambito delle attività previste per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (€/migliaia 202);
- altri debiti di varia natura verso soggetti diversi (€/migliaia 45).

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	31/12/2021	31/12/2020
	38.498	38.498

Sono così costituiti:

Ratei e risconti passivi	Al 31/12/2020	Variazione	Al 31/12/2021
<i>Risconti passivi</i>			
Contributo in conto capitale a fronte dei costi di ricerca ai sensi della Legge 67/88	5.164	0	5.164
Contributo in conto capitale per le attività di progettazione preliminare ai sensi del Decreto Interministeriale del 23/12/2004	20.658	0	20.658
Contributo in conto impianti ai sensi del DL 78/2009 convertito con Legge 102/2009, come modificata dal DL 103/2009	12.676	0	12.676
Totale	38.498	0	38.498

I “Risconti passivi” sono relativi alle quote dei contributi assegnati alla Società che sarebbero state acquisite a conto economico a partire dall’esercizio nel quale fossero maturati i primi ricavi dell’opera e che avrebbero trovato una corretta contrapposizione con gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

Nel dettaglio sono così costituiti:

- contributo in conto capitale erogato nel 1990 dal Ministero dei Trasporti, ai sensi della Legge n. 67/88, a fronte dei costi di ricerca sostenuti negli esercizi 1988 e 1989 per €/migliaia 5.164;
- contributo per le attività di progettazione dell’infrastruttura “Ponte sullo Stretto di Messina”, assegnato il 23 dicembre 2004 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale Decreto, registrato alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2005, prevede l’erogazione del suddetto contributo in 15 anni nella misura di € 1.845.034 per ciascun anno e per un totale di € 27.675.510, comprensivo degli interessi attivi pari ad € 7.017.510. Il suddetto importo è classificato in questa voce per la quota capitale di contributo per €/migliaia 20.658, come già commentato nella voce “crediti verso lo Stato” tra le Immobilizzazioni Finanziarie;
- contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro assegnato con D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito con legge n. 102/2009, come modificata dal D.L. 3/8/2009 n. 103. L’importo iscritto in questa voce è rappresentato dalla prima quota annua di €/migliaia 12.676, così come determinata dal CIPE con Delibera n. 102 del 6 novembre 2009, la cui erogazione è stata effettuata nel mese di novembre 2010. Come già riportato nella Relazione sulla Gestione si rammenta che il CIPE nella seduta del 20 gennaio 2012 ha soppresso i fondi FAS già assegnati alla società ex D.L. n. 78/2009 e non ancora erogati per €/migliaia 1.287.324.

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2021	2020
	1	0

A.5) Altri ricavi e proventi	2021	2020
	1	0

Gli altri ricavi e proventi sono così costituiti:

Altri ricavi e proventi	2021	2020	differenza
Rimborso di personale distaccato presso terzi	0	0	0
Rimborsi di costi diversi	0	0	0
Plusvalenze realizzate su cessione cespiti	0	0	0
Sopravvenienze attive ordinarie	1	0	1
Totale	1	0	1

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2021	2020
	533	797

I costi della produzione sono così costituiti:

	2021	2020	Differenza
Costi di struttura e funzionamento	478	648	(170)
Oneri per attività di difesa e patrocinio legale	55	149	(94)
	533	797	(264)

Nel corso dell'esercizio 2021 la Società, in relazione allo stato delle operazioni liquidatorie, ha continuato ad adottare misure di riduzione dei costi, poste in essere già dall'inizio della liquidazione. L'adozione di tali misure ha comportato una diminuzione dei costi di struttura e funzionamento di €/migliaia 170 pari a circa il 26% in meno rispetto all'esercizio 2020.

Quanto agli oneri per attività di difesa e patrocinio legale, il costo dell'esercizio 2021 riguarda:

- l'assistenza e la tutela riferite alla procedura della liquidazione (€/migliaia 35);
- il saldo delle attività di assistenza legale nel giudizio innanzi la Corte di Cassazione Sez.1 decisa con ordinanza n.38326/2021 pubblicata il 3 dicembre 2021 (€/migliaia 9);
- il saldo della rifusione delle spese legali disposto dall'ordinanza sopra citata in favore della controparte (€/migliaia 11).

Si conferma al riguardo che i costi per attività di difesa legale relativi al primo grado dei contenziosi promossi dai principali contraenti e relativi ad altri giudizi promossi da altri soggetti interessati, in particolare, dalle procedure di esproprio, sono già interamente maturati nei precedenti esercizi.

I costi della produzione sono così dettagliati:

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2021	2020
		0,2

Sono essenzialmente relativi ai costi per l'acquisto di materiali vari per ufficio.

B.7) Costi per servizi	2021	2020
		451

Tale voce si riferisce principalmente a:

- costi del personale distaccato presso la Società per la gestione delle operazioni liquidatorie per €/migliaia 214 (€/migliaia 384 nel 2020);
- spese per attività di difesa e patrocinio legale €/migliaia 55 (€/migliaia 149 nel 2020);
- altre prestazioni professionali di terzi per €/migliaia 30 (€/migliaia 9 nel 2020);
- emolumenti al Commissario Liquidatore per €/migliaia 100 (€/migliaia 105 nel 2020);
- emolumenti al Collegio Sindacale per €/migliaia 20 (€/migliaia 21 nel 2020);
- costo per la revisione legale dei conti annuali per €/migliaia 13 (€/migliaia 13 nel 2020);
- altri costi vari € migliaia 19 (€/migliaia 29 nel 2020).

Si evidenzia che il costo del personale distaccato è riferito alle risorse che operano in distacco presso SdM - priva di personale dipendente dal 1° gennaio 2014 - per la procedura liquidatoria della Società. La diminuzione di €/migliaia 170 rispetto allo scorso esercizio è dovuta alla costante progressiva rimodulazione delle risorse distaccate, posta in essere in correlazione allo svolgimento delle operazioni liquidatorie nel corso degli esercizi intermedi.

B.8) Costi per godimento beni di terzi	2021	2020
		78

La voce in oggetto comprende principalmente il costo di €/migliaia 55 (€/migliaia 55 nel 2020) per l'utilizzo degli spazi della sede sociale di Roma concessi in sublocazione dalla controllante Anas.

B.14) Oneri diversi di gestione	2021	2020
		4

La voce comprende principalmente costi sostenuti per imposte indirette, tasse e diritti amministrativi vari.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2021	2020
		580

Il saldo dei proventi ed oneri finanziari diminuisce complessivamente nell'esercizio di €/migliaia 382 ed è così dettagliato:

C.16) Altri proventi finanziari	2021	2020
		626

Sono relativi a:

- interessi attivi maturati sui depositi bancari presso vari Istituti di Credito per €/migliaia 560 (€/migliaia 945 nel 2020);
- interessi attivi maturati sui crediti d'imposta chiesti a rimborso all'Erario per €/migliaia 66 (€/migliaia 61 nel 2020).

C.17) Interessi e altri oneri finanziari	2021	2020
		46

Sono costituiti prevalentemente da spese e commissioni bancarie.

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2021	2020
		0,2

Sono calcolate secondo la normativa vigente e si riferiscono alla sola IRES calcolata nella misura del 24% del reddito fiscale imponibile. Per effetto del risultato positivo e delle variazioni fiscali dell'esercizio, ai fini IRES si registra un reddito fiscale di €/migliaia 3. Tuttavia, con l'assorbimento di parte delle perdite fiscali accumulate nei precedenti esercizi – nel limite dell'80% del reddito fiscale stesso – la base imponibile fiscale risulta ridotta ad €/migliaia 1 con una conseguente imposta a carico dell'esercizio di €/migliaia 0,2.

Riguardo l'IRAP, in considerazione dell'assenza di ricavi, la base imponibile fiscale risulta negativa per €/migliaia 532.

Nei seguenti prospetti sono riportate le riconciliazioni tra gli oneri fiscali risultanti dal Bilancio e gli oneri fiscali teorici IRES e IRAP.

Riconciliazione IRES	2021	
	Imponibile	IRES (24,00%)
Risultato prima delle imposte	47	
Onere fiscale teorico		11
Variazioni temporanee deducibili in esercizi successivi	0	
Variazioni temporanee deducibili da esercizi precedenti	(48)	
Totale variazioni temporanee	(48)	
Variazioni permanenti in aumento	4	
Variazioni permanenti in diminuzione	0	
Totale variazioni permanenti	4	
Reddito fiscale	3	
Deduzione perdite fiscali di esercizi precedenti	(2)	
Imponibile (perdita) fiscale	1	
IRES del periodo		0,2
Onere fiscale effettivo		0,51%

Riconciliazione IRAP	2021	
	Imponibile	IRAP (5,12%)
Differenza tra valore e costi della produzione	(532)	
Onere fiscale teorico		0
Variazioni temporanee deducibili in esercizi successivi	0	
Variazioni temporanee deducibili da esercizi precedenti	0	
Totale variazioni temporanee	0	
Variazioni permanenti in aumento	0	
Variazioni permanenti in diminuzione	0	
Totale variazioni permanenti	0	
Imponibile IRAP	(532)	
IRAP del periodo		0
Onere fiscale effettivo		0

Non sono state riscontrate variazioni temporanee su cui rilevare accantonamenti al fondo imposte differite. Per quanto riguarda le imposte anticipate, si è ritenuto di non iscriverle in bilancio in quanto non si ravvisa la ragionevole certezza della possibilità, nei prossimi esercizi, di conseguire un reddito imponibile tale da consentire il loro recupero.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 2427 del codice civile (comma I, punto 9) nella Nota Integrativa dei bilanci di esercizio a partire dal 1° gennaio 2016 deve essere indicato l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Per quanto attiene al bilancio in esame della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, non si rilevano impegni, garanzie e passività potenziali.

INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI INTRATTENUTE CON LE PARTI CORRELATE

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 2427, comma I, punto 22-bis del Codice civile, si segnala che "le operazioni realizzate con parti correlate" sono state concluse a normali condizioni di mercato. Si evidenziano qui di seguito i rapporti intrattenuti, nel corso del 2021, con le imprese controllate, collegate, controllanti e con imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, nonché con altri azionisti e società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Parti correlate	Al 31/12/2021		2021	
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
ANAS S.p.A.	0	94	269	0
Ferservizi S.p.A.	0	5	5	0
Totale	0	99	274	0

Relativamente ai rapporti con la Società controllante Anas S.p.A. si evidenzia che:

- i debiti sono costituiti da:
 - fatture da ricevere: per prestazioni di personale distaccato (€/migliaia 71); per la sublocazione degli uffici di Roma (€/migliaia 23);
- i costi sono relativi alla sublocazione degli uffici di Roma (€/migliaia 55) ed all'addebito di costi per il personale distaccato (€/migliaia 213).

Relativamente ai rapporti con la Ferservizi S.p.A., Società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si evidenzia che i costi si riferiscono all'emolumento reversibile dovuto per la carica di Sindaco effettivo ricoperta da un dirigente Ferservizi nell'esercizio 2021 fino alla data del 26 novembre 2021 (€/migliaia 5).

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Successivamente al 31 dicembre 2021 non vi sono fatti di rilievo da segnalare.

Con riferimento specifico all'emergenza sanitaria in atto, la Società ha emanato diversi provvedimenti in linea con quelli via via posti in essere dalla controllante Anas S.p.A., secondo le norme di legge e di Governo volte a contenere la diffusione del virus Covid-19 ed anche in recepimento di quanto effettuato dalla Capogruppo "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.". Per la relativa illustrazione si fa rinvio a quanto riportato nella Relazione sulla gestione a corredo del presente bilancio (v. paragrafo 8b).

DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETA' CHE ESERCITA ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

I dati essenziali della controllante ANAS S.p.A., esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall'art. 2497 bis del Codice civile, sono stati estratti dal relativo bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Tale bilancio è stato predisposto in conformità agli International Financial Reporting Standards, emanati dall'International Accounting Standards

Board, adottati dall'Unione Europea (EU-IFRS). Per una completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Anas S.p.A. al 31 dicembre 2020, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato dalla relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

STATO PATRIMONIALE		importi espressi in €/migliaia	
Attività:			
° Attività non correnti		6.135.726	
° Attività correnti		3.024.520	
° Attività possedute per la vendita		0	
Totale attività			9.160.246
Passività:			
° Patrimonio netto		2.441.659	
° Passività non correnti		3.475.171	
° Passività correnti		3.243.416	
Totale patrimonio netto e passività			9.160.246
CONTO ECONOMICO		importi espressi in €/migliaia	
° Totale Ricavi		2.343.076	
° Totale Costi		(2.175.103)	
° Ammortamenti e svalutazioni		(187.608)	
Differenza tra valore e costi della produzione			(19.635)
° Totale Proventi e oneri finanziari			(149.221)
Risultato prima delle imposte			(168.856)
° Imposte sul reddito dell'esercizio			92
Risultato del periodo			(168.764)


PROPOSTA DESTINAZIONE UTILE ESERCIZIO

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto e riportato nella Relazione sulla gestione dell'esercizio 2021, si propone di approvare il "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021" costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa e di destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 47.095:

- a riserva legale pari al 5 %: Euro 2.355
- al nuovo esercizio per la differenza: Euro 44.740

Stretto di Messina S.p.A. in liq.
Il Commissario Liquidatore
Vincenzo Fortunato



STRETTO DI MESSINA S.p.A. in liquidazione

Sede legale in Roma - Via Marsala, n. 27

Indirizzo P.e.c.: info@pec.strettodimessina.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anas S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto € 383.179.794,00 i.v.

Iscritta al n. 4643/81 Reg. Imprese di Roma - R.E.A. 477577

C.F.: 05104310585 - Partita IVA: 01356791002

Attestazione sul Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2021

I sottoscritti Prof. Vincenzo Fortunato e Rag. Goffredo Antonucci, nelle rispettive qualità di "Commissario Liquidatore" e di "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" della Stretto di Messina S.p.A. in liq., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto sociale, attestano quanto segue.

1. Le procedure amministrativo-contabili in essere e le prassi operative applicate sono risultate adeguate alle diverse attività svolte nell'ambito della procedura liquidatoria in corso. Tali procedure sono risultate idonee a garantire l'affidabilità del processo di formazione del bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2021.
2. Il Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021 della Stretto di Messina S.p.A. in liq.:
 - è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dai Principi Contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità - O.I.C. - e dai Principi Contabili emessi dal medesimo O.I.C. In particolare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC");



- corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31 dicembre 2021.
3. Nel corso del 2021 il quadro normativo di riferimento della Società è rimasto invariato, come disciplinato dalle disposizioni contenute nell'articolo 34 *decies* della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013, con cui la Stretto di Messina S.p.A. è stata posta in liquidazione ed è stato nominato il Commissario Liquidatore nella persona del Prof. Vincenzo Fortunato. Con l'entrata in carica del Commissario Liquidatore, in data 14 maggio 2013, ha avuto inizio la gestione liquidatoria della Società.
 4. Il Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2021 è stato redatto ai sensi del Principio Contabile OIC 5 "Bilanci di Liquidazione", secondo "criteri di liquidazione" che prevedono per le attività la valutazione al probabile valore di realizzo, mentre per le passività la valutazione al valore di estinzione.
 5. La Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2021 comprende un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della Società e dell'andamento e del risultato della gestione liquidatoria.
 6. Nella medesima Relazione e nella Nota Integrativa del Bilancio 2021 viene fornita puntuale informativa circa le ragioni per le quali la Società ha confermato le proprie valutazioni e stime sulle principali poste del Bilancio stesso in continuità con i precedenti bilanci; ciò anche con riferimento alla situazione dei contenziosi promossi dal Contraente Generale "Eurolink S.c.p.A." e dal Project Management Consultant "Parsons Transportation Group Inc" relativamente alla mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Commissario Liquidatore
Vincenzo Fortunato

Il Dirigente Preposto
Goffredo Antonucci



Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione

Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2021

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della
Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione

Relazione sulla revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione (la "Società"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo d'informativa

Richiamiamo l'attenzione sulle seguenti informazioni:

- nella nota "Principi contabili e criteri di valutazione" contenuta nella nota integrativa, il Commissario Liquidatore indica che, per effetto dello stato di liquidazione, non sono più applicabili i c.d. "postulati di bilancio" cui all'articolo 2423-bis del c.c. né i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del c.c. ed illustra i criteri adottati nella redazione del bilancio intermedio di liquidazione;
- la nota "Principi contabili e criteri di valutazione" della nota integrativa illustra le rilevanti e complesse tematiche connesse all'indennizzo della Società ai sensi dell'art. 34 decies della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, in conseguenza della caducazione ex lege della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tal proposito, in continuità con le valutazioni effettuate nei precedenti bilanci e tenuto conto degli approfondimenti svolti dalla Società e dei pareri rilasciati da professionisti indipendenti, il Commissario Liquidatore ha confermato la valutazione effettuata negli anni ritenendo pienamente realizzabile il valore degli investimenti iscritti nel Bilancio Intermedio di Liquidazione al 31 dicembre 2021. Inoltre, coerentemente con la suddetta legge, il Commissario Liquidatore conferma come l'eventuale insorgenza di passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti della Società troveranno copertura nelle risorse pubbliche individuate dalla normativa stessa.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.

Altri aspetti

La revisione contabile non consente di escludere che il Commissario Liquidatore possa richiedere agli azionisti di effettuare ulteriori versamenti per il pagamento dei debiti sociali. Tale accertamento costituisce potere esclusivo del Commissario Liquidatore e pertanto l'incarico conferitoci esula da tale valutazione.

Responsabilità del Commissario Liquidatore e del collegio sindacale per il bilancio intermedio di liquidazione

Il Commissario Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio intermedio di liquidazione.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio intermedio di liquidazione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Commissario Liquidatore, inclusa la relativa informativa;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio intermedio di liquidazione rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Il Commissario Liquidatore della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della Società al 31 dicembre 2021, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio intermedio di liquidazione e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio intermedio di liquidazione della Società al 31 dicembre 2021 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio intermedio di liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Roma, 15 marzo 2022

EY S.p.A.



Mauro Ottaviani
(Revisore Legale)

Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione

Sede legale in Roma - Via Marsala, n. 27 - P.e.c.: info@pec.strettodimessina.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ANAS S.p.A.

Capitale Sociale € 383.179.794,00

Iscritta al n. 4643/81 Reg. Imprese di Roma - R.E.A. 477577

C.F.: 05104310585 - Partita IVA: 01356791002

BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021

Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti

ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale della "Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del codice civile, è chiamato a riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché a fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il Collegio Sindacale della Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione non è incaricato della revisione legale dei conti che è esercitata da una società di revisione secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto sociale.

La Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione è soggetta alla direzione e al coordinamento di ANAS S.p.A., inserita nel Gruppo FS a seguito del trasferimento dell'intero pacchetto azionario di ANAS dal Ministero dell'economia e delle finanze alla holding "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.".

I) Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 il Collegio Sindacale ha svolto la propria attività in conformità alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili.

Sull'attività svolta nell'espletamento dei propri doveri e nell'ambito dei profili di valutazione, il Collegio Sindacale riferisce quanto segue, senza segnalare omissioni o fatti censurabili:

- a. ha tenuto nel 2021 quattro riunioni ai sensi dell'art. 2404 del Codice civile; alle adunanze del Collegio hanno partecipato, quando richiesti, la Società di revisione legale dei conti; l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001; il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- b. ha partecipato agli incontri tenuti periodicamente dal Commissario Liquidatore nel corso dei quali ha acquisito informative sul suo operato ed al quale ha sottoposto, ove necessario e/o richiesto, le proprie considerazioni, anche trasmettendo al medesimo i verbali delle proprie adunanze;
- c. nell'ambito dello scambio di informazioni previsto dal codice civile, ha tenuto un incontro con il Collegio Sindacale della controllante ANAS S.p.A. ferme restando le informative da rendere in caso di eventi di significativo rilievo;
- d. ha assistito alla riunione dell'Assemblea degli Azionisti tenuta in sede ordinaria il 30 marzo 2021, prendendo atto del confronto di opinioni fra il Commissario Liquidatore, che l'ha presieduta, ed i singoli intervenuti;
- e. ha verificato l'avvenuto espletamento degli adempimenti posti in essere in attuazione sia delle determinazioni assunte con procedura scritta dal Commissario Liquidatore sia delle delibere assembleari;
- f. ha incontrato la Società di Revisione EY S.p.A. e ha preso atto delle verifiche svolte nel corso dell'esercizio e dell'attività di revisione inclusa la verifica di congruenza fra le scritture di chiusura e le risultanze del bilancio; dallo scambio di informazioni non sono emersi dati o fatti rilevanti da segnalare nella presente Relazione;
- g. ha incontrato l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 che non ha evidenziato situazioni o fatti degni di nota, anche sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 della società, sul quale è in corso di svolgimento un adeguamento normativo dopo quello del 2019;
- h. ha incontrato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza ed ha acquisito informazioni sull'espletamento degli adempimenti in materia di "Trasparenza" applicabile al caso SdM in modo limitato; in materia di "Anticorruzione",

pur non sussistendo i presupposti di applicazione obbligatoria, la Società ha comunque adottato il “Framework Unico Anticorruzione”, secondo le indicazioni della controllante ANAS, quale strumento di autoregolamentazione per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, previsto nel Gruppo FS.

Per quanto riguarda inoltre i controlli eseguiti, il Collegio sindacale attesta quanto segue

- i. ha promosso e raccolto un costante flusso di comunicazioni sulle vicende della gestione liquidatoria, con particolare riferimento al monitoraggio dei costi della Società, acquisendo informazioni, precisazioni e chiarimenti forniti dal Commissario Liquidatore e dai Responsabili delle funzioni d’interesse;
- j. ha verificato l’organizzazione e l’adeguatezza della gestione amministrativa e contabile della Società constatandone l’idoneità a soddisfare le esigenze operative ed il presidio sul patrimonio e dà atto che il Commissario Liquidatore ha operato in conformità alle disposizioni di legge e di Governo di riferimento.

II) Bilancio e Relazione sulla gestione

Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di “Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021” e la Relazione sulla gestione, trasmessi dal Commissario Liquidatore il 23 febbraio 2022.

Il Bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2021 della Stretto di Messina S.p.A. in liq. è stato redatto secondo le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (con cui è stata data attuazione alla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio ed ai bilanci consolidati), in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità - O.I.C. - e dai Principi Contabili emessi dal medesimo O.I.C.. In particolare, detto Bilancio è stato redatto conformemente al Principio contabile OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, perciò secondo criteri che prevedono la valutazione al probabile valore di realizzo per le attività e, per le passività, la valutazione al valore di estinzione.

Il Collegio Sindacale attesta che il Bilancio in esame è redatto in continuità con le valutazioni adottate per i precedenti “Bilanci intermedi di liquidazione”, come illustrato nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa.

Il Bilancio è accompagnato dall’Attestazione, resa congiuntamente dal Commissario

Liquidatore e dal “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, circa l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31.12.2021.

Il risultato economico della gestione evidenzia un utile di esercizio di Euro 47.095, costituito dalla differenza tra la somma dei proventi finanziari (Euro 579.595) e di altri ricavi e proventi (Euro 1.138), al netto dei costi di competenza dell’esercizio (Euro 533.476) e delle imposte dell’esercizio (Euro 162).

In merito, il Collegio Sindacale richiama quanto proposto dal Commissario Liquidatore nella conclusione della Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa di destinare l’utile di esercizio di Euro 47.095:

- a riserva legale pari al 5 %: Euro 2.355
- al nuovo esercizio per la differenza: Euro 44.740

La Relazione sulla Gestione – redatta ai sensi dell’art. 2428 del codice civile – e la Nota Integrativa descrivono le operazioni e gli eventi che hanno segnato l’esercizio 2021, informano sui principi e criteri utilizzati nella formazione dei conti e sulle variazioni delle singole poste rispetto all’esercizio precedente.

Sono rese inoltre adeguate informative sullo stato dei complessi e articolati contenziosi promossi per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina sia dal Contraente Generale “Eurolink S.c.p.A.”, il cui giudizio pende presso la Corte di Appello, sia dal Project Management Consultant “Parsons Transportation Group Inc”, il cui giudizio pende presso il Tribunale di Roma. In merito il Collegio Sindacale fa integrale richiamo a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione del Commissario Liquidatore.

Il Collegio Sindacale ha inoltre preso atto che le operazioni con parti correlate, che il Liquidatore dichiara tutte rientranti nella ordinaria attività di gestione e concluse a normali condizioni di mercato, sono evidenziate nei prospetti di bilancio e più ampiamente descritte nella Relazione sulla Gestione del Commissario Liquidatore e nella Nota Integrativa.

Il Collegio Sindacale ha preso altresì atto delle risultanze dell’attività svolta dalla EY S.p.A. - soggetto incaricato della revisione legale dei conti - contenute nella relazione emessa da EY ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39 sul “Bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2021”, corredato dalla Relazione sulla Gestione del Commissario Liquidatore.

III) Parere in ordine all'approvazione del Bilancio

Il Collegio Sindacale in primo luogo non ha osservazioni in merito alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che compongono il "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2021", sopra indicati, nonché in merito al procedimento con cui sono stati presentati all'Assemblea.

Inoltre, il Collegio Sindacale in ordine alla Relazione sulla Gestione ed al Bilancio suddetto - tenuto conto del giudizio fornito ex art. 14 del D. Lgs. 39/2010 dalla società di revisione EY S.p.A. e delle informazioni scambiate con la stessa EY - esprime un giudizio senza rilievi circa la capacità informativa, la completezza e la coerenza di tali documenti in cui sono illustrate le operazioni liquidatorie che hanno avuto luogo nell'esercizio 2021.

Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale - non rileva motivi ostativi all'approvazione del "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2021", corredato dalla Relazione sulla Gestione del Commissario Liquidatore, nonché della proposta ivi formulata sulla destinazione dell'utile d'esercizio.

Roma, 15 marzo 2022

p. IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

Dott.ssa Marina Scandurra